



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Circolare del 23 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”.

Circolare del 23 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di valutazione”

Premessa	4
1. Definizione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale	6
1.1 Programmi di intervento di servizio civile universale	6
1.2 Progetti di servizio civile universale	6
2. Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale	6
2.1 Soggetti proponenti il programma di intervento.....	7
2.2 Modalità di presentazione dei programmi di intervento	7
2.3 Tempi di presentazione dei programmi di intervento.....	7
2.4 Cause di irricevibilità dell’istanza di presentazione del programma di intervento.....	8
3. Modalità di redazione dei programmi di intervento in Italia e all’estero.....	8
3.1 Gli elementi del programma d’intervento.....	9
4. Modalità di redazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.....	11
4.1 Elementi del progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia.....	12
4.2 Elementi del progetto di servizio civile universale da realizzarsi all’estero	17
5. Valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.....	18
5.1 Verifica della sussistenza di cause di inammissibilità	18
5.1.1 Cause di inammissibilità del programma di intervento.....	19
5.1.2 Cause di inammissibilità dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia	19
5.1.3 Cause di inammissibilità dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all’estero	20
5.2 Verifica della sussistenza di cause di esclusione dalla graduatoria	20
5.2.1 Cause di esclusione del programma di intervento dalla graduatoria	21
5.2.2 Cause di esclusione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia dalla graduatoria	21
5.2.3 Cause di esclusione dalla graduatoria dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all’estero.....	23
5.3 Attribuzione dei punteggi	24
5.3.1 Criteri per l’attribuzione del punteggio ai programmi di intervento.....	24
5.3.2 Criteri per l’attribuzione del punteggio ai progetti da realizzarsi in Italia o all’estero..	25

- 6. Formazione della graduatoria dei programmi di intervento 26**
- 7. Individuazione dei programmi da inserire nel bando di selezione degli operatori volontari 26**

Indice allegati

ALLEGATO 1 - Settori e aree di intervento	27
ALLEGATO 2 - Indicazioni operative per la redazione dei programmi d'intervento da realizzarsi in Italia e all'estero.....	30
ALLEGATO 2A - Scheda programma.....	35
ALLEGATO 3 - Indicazioni operative per la redazione del progetto da realizzarsi in Italia	37
ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l'impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia	49
ALLEGATO 4 - Indicazioni operative per la redazione del progetto da realizzarsi all'estero.....	56
ALLEGATO 4A - Scheda progetto per l'impiego di operatori volontari in servizio civile all'estero.....	67
ALLEGATO 5 - Requisiti delle figure impegnate nella realizzazione dei progetti in Italia e all'estero.....	73
ALLEGATO 5A - OLP ITALIA.....	75
ALLEGATO 5B - OLP ESTERO	76
ALLEGATO 5C - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	77
ALLEGATO 6 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	78
ALLEGATO 6 A - Attestato standard.....	81
ALLEGATO 6 B - Attestato specifico.....	82
ALLEGATO 7 - Linee guida per la redazione del Piano di sicurezza relativo ai progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero.....	84
ALLEGATO 8 - Protocollo di sicurezza per l'attuazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero.....	87
ALLEGATO 9 - ACCORDO DI COPROGRAMMAZIONE	90
ALLEGATO 10 - ACCORDO DI RETE.....	93
ALLEGATO 11 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGRAMMA	96
ALLEGATO 12 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ITALIA.....	97
ALLEGATO 13 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ESTERO	100

Premessa

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 16 dicembre 2020 concernente l'approvazione del Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale, è finalizzato, unitamente ai relativi allegati, a dettare disposizioni agli enti di servizio civile universale per la redazione e presentazione dei programmi di intervento di servizio civile da realizzare in Italia e all'estero e dei relativi progetti in cui sono articolati. Inoltre, il provvedimento individua i criteri e le modalità di valutazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale.

La presentazione dei programmi di intervento avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento), cui possono partecipare i soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale istituito dall'articolo 11 dello stesso decreto legislativo.

La valutazione dei programmi di intervento, articolati in progetti, è curata dal Dipartimento con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate, come indicato dal citato articolo 5.

Detta valutazione, che implica anche l'esame dei singoli progetti che li compongono, ha l'obiettivo primario di verificare che ciascun programma persegua uno o più degli obiettivi tra quelli individuati nel Piano annuale di riferimento per la programmazione del servizio civile universale, che si realizzi in uno degli ambiti di azione e secondo gli indirizzi generali e gli standard qualitativi indicati nello stesso Piano e che tutti i progetti in cui il programma è articolato contribuiscano in modo coerente alla realizzazione del programma stesso.

Dopo avere verificato l'insussistenza di eventuali cause di irricevibilità dell'istanza di presentazione o di inammissibilità dei programmi e dei progetti, la valutazione si estende ad esaminare nel merito tutti gli elementi contenuti nei programmi di intervento e nei progetti. Se non vengono rilevate cause ostative alla valutazione, si procede all'attribuzione di singoli punteggi al programma e ai progetti, che concorrono alla formulazione di un punteggio complessivo.

La procedura si conclude con la formazione di una graduatoria dei programmi di intervento nell'ambito della quale saranno poi finanziati i programmi con il punteggio più elevato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno considerato.

Il presente provvedimento sostituisce la Circolare del 9 dicembre 2019, recante *“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”*, pur conservando la medesima struttura ed articolazione e mantenendo ferma la maggior parte delle indicazioni agli enti.

In particolare, il provvedimento contiene modifiche per chiarire e semplificare talune disposizioni e renderne più agevole l'interpretazione, introducendo anche alcune puntuali novità che nascono dall'esperienza del primo anno di programmazione e dal costruttivo confronto avvenuto con le Regioni e Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale.

Nello specifico, le modifiche più significative, in aggiunta ad una generale armonizzazione e semplificazione del linguaggio, riguardano la definizione più chiara della coprogrammazione, della coprogettazione, dei requisiti che devono possedere i formatori specifici e gli operatori locali di progetto, degli eventuali obblighi e degli ulteriori requisiti che possono essere chiesti agli operatori volontari. Inoltre sono state definite in modo più

puntuale le cause di irricevibilità delle istanze di presentazione dei programmi di intervento, quelle di inammissibilità dei programmi e dei progetti e quelle di esclusione dalla graduatoria.

Le novità si riferiscono, invece, ad una maggiore specificazione delle misure a favore dei giovani con minori opportunità, alla possibilità di svolgere la formazione *on line*, all'opportunità di realizzare alcune attività da remoto, all'introduzione di una sede secondaria per l'attuazione dei progetti in Italia, all'aggiunta di due nuove aree di intervento nel settore "Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport" (Animazione di comunità e Servizi all'infanzia) e alla possibilità di prevedere una sede estera non accreditata dove svolgere il periodo da uno a tre mesi in uno dei Paesi UE, nei progetti che contemplano tale misura.

È stata poi introdotta una procedura semplificata per l'individuazione degli operatori locali di progetto e sono state aggiunte alcune precisazioni alle Linee guida per il Piano di sicurezza per i progetti all'estero.

Infine sono stati riviste alcune voci e alcuni punteggi delle griglie di valutazione di programma e progetti.

1. Definizione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale

La programmazione del servizio civile universale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3 (All.1). Come previsto dall'art. 5, comma 1 del richiamato decreto, i programmi di intervento si articolano in progetti.

1.1 Programmi di intervento di servizio civile universale

Il programma di intervento di servizio civile universale è un insieme organico di **progetti**, coordinati tra loro, finalizzato al conseguimento di uno o più **obiettivi** tra quelli individuati dal Piano annuale di riferimento per la programmazione del servizio civile universale, che deve svilupparsi in uno degli **ambiti d'azione** indicati e tenendo conto degli **indirizzi generali** e degli **standard qualitativi** definiti nel medesimo Piano.

Il programma può essere proposto anche in **coprogrammazione**, ossia attraverso una modalità di collaborazione finalizzata a creare una sinergia tra due o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale che operano sul territorio di attuazione del programma per il perseguimento di uno scopo condiviso. Ciascun ente coprogrammante, infatti, può contribuire, in relazione al settore o ai settori in cui opera, al raggiungimento di un miglior risultato rispetto ai bisogni e/o gli aspetti da innovare rilevati nell'ambito del contesto di riferimento, attraverso azioni comuni e/o integrate e la condivisione di sistemi, risorse umane e strumentali, idee ed esperienze.

1.2 Progetti di servizio civile universale

Il progetto di servizio civile universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono realizzate, nell'ambito dei settori di cui all'art. 3 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all'ente di servizio civile presso cui prestano la propria attività. In particolare il progetto contiene un obiettivo specifico coerente con gli obiettivi generali e l'ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte, nonché l'individuazione delle azioni necessarie riferite al contesto di riferimento.

Il progetto può anche essere proposto in **coprogettazione**, ossia da due o più enti di servizio civile che condividono - nella cornice del programma cui il progetto appartiene - un unico obiettivo. La coprogettazione si concretizza attraverso la condivisione non solo dell'idea e della scrittura del progetto ma anche della sua realizzazione attraverso attività identiche/similari e/o attraverso attività complementari. Ciò avviene naturalmente quando il progetto è proposto e realizzato da un ente titolare con due o più propri enti di accoglienza, mentre, quando riguarda un altro o più enti titolari, la coprogettazione richiede uno specifico accordo per formalizzare l'impegno e la condivisione.

2. Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale

La presentazione dei programmi d'intervento può essere effettuata dagli enti iscritti all'albo di servizio civile universale di seguito individuati e secondo specifiche modalità e tempistiche che, se non rispettate, determinano l'irricevibilità dell'istanza.

2.1 Soggetti proponenti il programma di intervento

Possono presentare programmi d'intervento gli enti che, alla data di presentazione dell'istanza, in vigore del relativo avviso pubblico emanato dal Capo del Dipartimento, risultino titolari dell'iscrizione all'albo di servizio civile universale, di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 40 del 2017.

Un programma d'intervento, se proposto in **coprogrammazione** da due o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale, deve essere presentato da uno solo degli enti coprogrammanti, che rappresenta il "referente" del programma stesso. In caso di coprogrammazione ciascun ente coprogrammante deve proporre almeno un progetto.

2.2 Modalità di presentazione dei programmi di intervento

L'ente titolare dell'iscrizione all'albo di servizio civile universale (di seguito ente proponente) che intende presentare uno o più programmi di intervento, deve inviare all'indirizzo PEC del Dipartimento i seguenti documenti:

- l'**istanza di presentazione** del programma di intervento o di più programmi firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente. Nel caso di più programmi, l'ente proponente deve presentare un'unica istanza.

L'istanza deve contenere: la denominazione dell'ente proponente, completa della ragione sociale; il codice identificativo dell'ente; i dati anagrafici del soggetto che firma l'istanza; l'elenco dei programmi d'intervento e - per ciascuno di essi - il numero complessivo degli operatori volontari impegnati nel programma e il titolo dei progetti che lo compongono;

- il **documento prodotto dal sistema informatico Helios** che riporta l'elenco della documentazione caricata dall'ente proponente sul sistema stesso (scheda del programma, schede dei relativi progetti, curricula delle figure professionali, con i relativi documenti di identità, accordi, lettere d'intenti, Piani e Protocolli di sicurezza in caso di programmi all'estero, come definito nei successivi capitoli) e comprova, sulla base di quanto indicato nel Manuale d'uso Helios (pubblicato nella *home page* del sistema Helios), l'avvenuto inserimento dei dati riferiti ai programmi e ai relativi progetti;
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal soggetto che firma l'istanza, nella quale si dichiara che tutte le informazioni ed i dati contenuti nei programmi di intervento, nei relativi progetti e nella documentazione prodotta corrispondono al vero e che non sono previsti, per la realizzazione delle attività, oneri economici da parte degli operatori volontari e compensi aggiuntivi a favore degli stessi, rispetto a quanto indicato dal contratto di servizio civile universale.

La PEC deve contenere nel campo oggetto l'indicazione dell'acronimo, come specificato nell'*Oggettario* pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

2.3 Tempi di presentazione dei programmi di intervento

L'istanza di presentazione del programma o dei programmi di intervento, corredata dalla documentazione di cui sopra, deve essere inviata al Dipartimento tramite posta

elettronica certificata entro la data e l'orario previsti dall'avviso pubblico per la presentazione dei programmi di intervento.

Il rispetto dei termini prescritti per la presentazione dell'istanza è comprovato dalla spedizione della posta elettronica certificata da parte del mittente e non dalla ricezione della stessa da parte del destinatario. In particolare, per certificare la presentazione dell'istanza entro i termini prescritti, fa fede la ricevuta di accettazione, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e della eventuale documentazione allegata.

L'ente deve comunque assicurarsi di ricevere anche la ricevuta di avvenuta consegna che attesta la completezza della spedizione.

2.4 Cause di irricevibilità dell'istanza di presentazione del programma di intervento

Il Dipartimento, a seguito della verifica basata sull'accertamento formale della regolarità dell'istanza di presentazione dei programmi d'intervento e dei progetti con riferimento ai soggetti proponenti e alle modalità e ai tempi di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, dichiara l'irricevibilità dell'istanza qualora sussista anche una sola delle irregolarità di seguito elencate:

1. assenza dell'istanza di presentazione del programma o dei programmi e dei relativi progetti, oppure non completa compilazione della stessa secondo quanto riportato al paragrafo 2.2;
2. istanza pervenuta con modalità diverse dalla PEC;
3. mancata sottoscrizione digitale dell'istanza da parte del responsabile legale o del coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente;
4. istanza inviata oltre i termini previsti dall'avviso pubblico per la presentazione dei programmi d'intervento;
5. istanza presentata da un ente non iscritto all'albo di servizio civile universale;
6. istanza presentata ad uffici diversi dal Dipartimento;
7. assenza del documento prodotto dal sistema informatico Helios;
8. assenza oppure non completa compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 445/2000;
9. mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto che firma l'istanza.

Se l'istanza risulta irricevibile, il Dipartimento adotta uno specifico provvedimento con cui dichiara la non ammissione del programma o dei programmi alla successiva fase di valutazione.

3. Modalità di redazione dei programmi di intervento in Italia e all'estero

I programmi di intervento di servizio civile universale possono essere realizzati esclusivamente in Italia oppure esclusivamente all'estero e devono essere redatti mediante **l'inserimento di alcuni dati e informazioni nel sistema informatico Helios**, nonché mediante la **compilazione di un'apposita scheda e di eventuali documenti** (accordi per la coprogrammazione e/o per la costituzione di reti con altri soggetti pubblici e privati non

iscritti all'albo di servizio civile universale) che devono essere caricati nel medesimo sistema informatico.

Queste operazioni (inserimento dati e informazioni e caricamento scheda e documenti) sono compiute, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d'uso Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma di intervento.

I dati e le informazioni da inserire nel sistema informatico Helios e nella scheda programma, necessari per consentire una compiuta e completa valutazione del programma stesso, sono puntualmente specificati nelle *“Indicazioni operative per la redazione dei programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero”*, di cui all'allegato 2 al presente provvedimento. Alcuni dati e informazioni sono presenti sia nel sistema informatico Helios sia nella scheda programma e, in caso di discordanza, prevale l'informazione che appare più completa e coerente con la documentazione prodotta.

Si precisa, inoltre, che la scheda programma deve essere compilata utilizzando lo specifico format di cui all'allegato 2A al presente provvedimento.

La scheda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente il programma.

In caso di coprogrammazione la scheda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente “referente” e corredata da un apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti o dai coordinatori responsabili del servizio civile universale degli enti coprogrammanti, che a sua volta deve essere caricato sul sistema informatico Helios.

3.1 Gli elementi del programma d'intervento

Il programma di intervento si compone di elementi obbligatori ed elementi eventuali, da inserire in parte nel sistema informatico Helios e in parte nella scheda programma di cui all'allegato 2A al presente provvedimento, sulla base di quanto puntualmente previsto nelle già richiamate *“Indicazioni operative per la redazione dei programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero”* di cui all'allegato 2. In questo paragrafo tali elementi vengono riportati in maniera sintetica.

Gli **elementi obbligatori**, che devono essere inseriti nel sistema informatico Helios e/o nella scheda programma, sono i seguenti:

- titolo del programma;
- denominazione e codice di iscrizione all'albo di servizio civile universale dell'ente titolare proponente il programma;
- titoli dei progetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma (i progetti devono essere almeno 2);
- numero complessivo di operatori volontari: minimo 12 per i programmi da realizzarsi in Italia e minimo 8 per quelli da realizzarsi all'estero. Ciascun progetto che compone un programma deve prevedere un minimo di 4 operatori volontari. Il programma non ha un limite superiore stabilito per il numero di operatori volontari, ma nessun ente titolare di iscrizione all'albo di servizio civile universale può avere finanziati posti per un numero superiore al 10% di quelli complessivamente inseriti nel bando di selezione per gli operatori volontari;
- durata del programma, che deve essere compresa tra 8 e 12 mesi;

- indicazione del settore o dei settori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017 in cui si realizza il programma;
- indicazione di uno o più obiettivi riconducibili a quelli dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite definiti nel Piano annuale di riferimento;
- individuazione dell'ambito d'azione tra quelli definiti dal Piano annuale di riferimento sulla base del contesto nazionale ed internazionale (il programma deve riguardare un solo ambito di azione);
- identificazione geografica del territorio nel quale il programma interviene;
- descrizione delle modalità di realizzazione dell'incontro/confronto, organizzato dagli enti attuatori del programma di intervento, con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei singoli progetti del programma stesso;
- descrizione della cornice generale in cui si realizza il programma sulla base degli obiettivi e dell'ambito di azione scelti, con indicazione del contesto, dei bisogni e/o aspetti da innovare e della relazione intercorrente tra programma e singoli progetti;
- descrizione degli standard di qualità del programma come definiti nel Piano annuale di riferimento;
- tipologia di attestato o di certificazione delle competenze prevista per gli operatori volontari.

Gli **elementi eventuali** del programma, da inserire nel sistema informatico Helios e/o nella scheda programma, sono i seguenti:

- **coprogrammazione** con uno o più enti titolari di iscrizione all'Albo di servizio civile universale. Ciascun ente coprogrammante deve proporre almeno un progetto all'interno del programma, in quanto in assenza di tale condizione la coprogrammazione non può attuarsi. La coprogrammazione deve essere sancita tramite un accordo sottoscritto dagli enti coprogrammanti, da inserire nel sistema informatico Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. Tale accordo di coprogrammazione deve necessariamente specificare l'apporto dato da ciascun ente coprogrammante al programma e le azioni comuni e/o integrate poste in essere, nonché i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si intendono impiegare;
- **reti** costituite con soggetti non iscritti all'Albo di servizio civile universale, operanti sui territori oggetto del programma, comprovata da un accordo sottoscritto dall'ente proponente il programma e dai soggetti di rete, da inserire nel sistema informatico Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma;
- **attività di comunicazione e disseminazione** alla comunità sul programma d'intervento e sui relativi progetti che lo compongono;
- individuazione di ulteriori misure specifiche per favorire e accompagnare la **partecipazione dei giovani con minori opportunità** (anche con riferimento ad un solo progetto del programma);
- previsione di un periodo di **tutoraggio** o, in alternativa, di un **periodo di servizio**, da uno a tre mesi, in uno dei **Paesi membri dell'Unione europea** (anche con riferimento ad un solo progetto del programma).

Qualora l'ente intenda inserire nel programma uno degli **elementi eventuali** sopra indicati deve rispettare quanto puntualmente indicato nelle citate *“Indicazioni operative per la redazione dei programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero”*, sia con

riferimento alla redazione della relativa voce della scheda programma sia con riferimento alla presentazione dell'eventuale documentazione.

4. Modalità di redazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero

I progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero devono essere redatti mediante l'inserimento di alcune informazioni nel sistema informatico Helios, nonché mediante la compilazione delle schede per l'Italia e per l'estero e di eventuali documenti che devono essere caricati nel medesimo sistema informatico.

Queste operazioni (inserimento dati e informazioni e caricamento schede e documenti) sono compiute, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d'uso Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma di intervento di cui i progetti fanno parte.

I dati e le informazioni da inserire nel sistema informatico Helios e nelle schede progetto Italia ed estero, necessarie per consentire una compiuta e completa valutazione del progetto stesso, sono puntualmente specificate nelle *“Indicazioni operative per la redazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi in Italia”* e nelle *“Indicazioni operative per la redazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi all'estero”*, di cui agli allegati 3 e 4 al presente provvedimento. Alcuni dati e informazioni sono presenti sia nel sistema informatico Helios sia nella scheda progetto e, in caso di discordanza, prevale l'informazione che appare più completa e coerente con la documentazione prodotta.

Si precisa, inoltre, che le schede di redazione dei progetti da realizzarsi in Italia ed all'estero devono essere compilate esclusivamente utilizzando lo specifico format di cui agli allegati 3A e 4A al presente provvedimento.

La documentazione, che deve necessariamente essere inserita nel sistema informatico Helios, come richiamato poi puntualmente anche nei paragrafi successivi, è la seguente: i curricula degli operatori locali di progetto, a meno dell'eccezione prevista al paragrafo 4.1, e, per l'estero, anche i curricula degli operatori locali di progetto all'estero e dei responsabili della sicurezza, il Piano e il Protocollo di sicurezza.

Inoltre, in funzione delle scelte effettuate in sede di progettazione, deve essere caricata nel sistema informatico Helios, la seguente documentazione:

- accordi per il rilascio di attestato specifico da parte di ente terzo o accordi per la certificazione delle competenze;
- accordi per la coprogettazione;
- accordi tra Italia e organismi del Paese U.E. per progetti che prevedono lo svolgimento di un periodo da uno a tre mesi di permanenza in uno dei Paesi U.E.;
- documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dalle norme vigenti nel paese nel quale sono ubicate le sedi non iscritte all'Albo, per progetti che prevedono lo svolgimento di un periodo da uno a tre mesi di permanenza in uno dei Paesi U.E.;
- lettera di intenti con l'ente che ha la disponibilità della sede non iscritta all'Albo, per progetti che prevedono lo svolgimento di un periodo da uno a tre mesi di permanenza in uno dei Paesi U.E.;
- lettere di intenti rilasciate da una compagnia assicurativa per stipula di un contratto di assicurazione integrativa a favore di:
 - operatori volontari che svolgono il servizio civile universale all'estero o i tre mesi in uno dei Paesi U.E., a copertura dei rischi previsti nel Piano di sicurezza;

- operatori volontari con minori opportunità a copertura dei rischi connessi con le attività da loro svolte;
- curriculum del tutor o lettera di presentazione dell'organismo che svolge il tutoraggio.

La scheda progetto deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente il progetto.

4.1 Elementi del progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia si compone di alcuni elementi obbligatori e alcuni elementi eventuali, da inserire in parte nel sistema informatico Helios e in parte nella scheda progetto Italia di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, sulla base di quanto puntualmente previsto nelle già richiamate *“Indicazioni operative per la redazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi in Italia”* di cui all'allegato 3.

Gli **elementi obbligatori**, che devono essere inseriti nel sistema informatico Helios e/o nella scheda progetto sono i seguenti:

- denominazione dell'ente titolare proponente il progetto e codice di iscrizione all'albo di servizio civile universale;
- titolo del programma di intervento di cui il progetto fa parte;
- titolo del progetto;
- indicazione di uno dei settori in cui si realizza il progetto e delle relative aree di intervento;
- durata del progetto, che deve corrispondere a quella del programma;
- descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto e indicazione dei destinatari del progetto stesso;
- descrizione dell'obiettivo del progetto;
- descrizione del complesso delle attività del progetto previste per il raggiungimento dell'obiettivo con relativa tempistica, del ruolo degli operatori volontari e delle risorse umane, tecniche e strumentali impiegate nel progetto;
- indicazione del numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto;
- indicazione dell'orario di servizio settimanale degli operatori volontari oppure del monte ore annuo;
- indicazione dei giorni di servizio degli operatori volontari;
- indicazione della sede o delle sedi di attuazione del progetto, del numero di operatori volontari impiegati in ciascuna sede, specificando l'eventuale fruizione di vitto e/o alloggio, nonché del nominativo degli operatori locali di progetto;
- curriculum per ciascun operatore locale di progetto indicato, da caricare nel sistema informatico Helios, redatto in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che deve rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 5 al presente provvedimento, ad eccezione di operatori locali di progetto che abbiano già svolto tale ruolo nello stesso settore del progetto;
- indicazione della tipologia di attestazione/certificazione delle competenze (attestato standard, attestato specifico e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013) in relazione alle attività svolte dall'operatore volontario, in linea con quanto contenuto nel programma di intervento e tenendo conto delle previsioni di cui all'allegato 6 al presente provvedimento, concernente *“Riconoscimento e valorizzazione delle competenze”*;

- indicazione della sede di realizzazione della formazione generale degli operatori volontari;
- indicazione della durata della formazione generale con i relativi tempi di erogazione della stessa;
- indicazione della sede di realizzazione della formazione specifica degli operatori volontari;
- informazioni relative alla formazione specifica con riferimento alle tecniche e alle metodologie di realizzazione della stessa;
- indicazione e descrizione dei moduli della formazione specifica con relativi contenuti e durata di ciascun modulo, ivi compreso quello concernente la *“Formazione e l’informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale”*;
- indicazione dei nominativi dei titoli e/o delle esperienze dei formatori specifici, in relazione a ciascun modulo;
- indicazione della durata della formazione specifica, con i relativi tempi di erogazione della stessa.

Gli **elementi eventuali** del progetto, da inserire anch’essi nel sistema informatico Helios e/o nella scheda progetto, sono i seguenti:

- denominazione e codice di iscrizione all’albo di servizio civile universale degli enti di accoglienza;
- coprogettazione tra l’ente proponente il progetto e due o più enti di accoglienza facenti capo allo stesso oppure tra l’ente proponente il progetto e uno o più enti titolari di iscrizione all’albo di servizio civile universale e/o loro enti di accoglienza diversi dall’ente proponente. In questi casi occorre integrare, con riferimenti specifici, le voci della scheda progetto Italia di cui all’allegato 3A al presente provvedimento, relative all’obiettivo del progetto, alle attività progettuali, al ruolo degli operatori volontari e alla formazione specifica. La coprogettazione implica che l’obiettivo del progetto sia condiviso tra gli enti coprogettanti, le attività del progetto possono essere identiche/similari per tutti gli enti coprogettanti e/o possono risultare complementari cioè gli enti realizzano attività diverse che si complementano per raggiungere l’obiettivo comune. In ciascuno dei casi nel progetto ci deve essere almeno un’attività condivisa, ossia realizzata insieme. Nella coprogettazione la formazione specifica deve essere la stessa per tutti gli operatori volontari, ad eccezione di quella che riguarda attività completamente diverse. La coprogettazione tra l’ente proponente il progetto e uno o più enti titolari di iscrizione deve essere sancita tramite un accordo sottoscritto dagli enti coprogettanti, da caricare nel sistema informatico Helios, prima dell’invio dell’istanza di presentazione del programma;
- individuazione di particolari condizioni e obblighi degli operatori volontari connessi a specifiche e saltuarie attività del progetto;
- individuazione di ulteriori requisiti obbligatori richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto, oltre a quelli previsti dal decreto legislativo n. 40 del 2017, con puntuale motivazione;
- indicazione di enti partner a sostegno del progetto e puntuale descrizione dell’apporto dato;
- indicazione dei crediti formativi e di tirocini riconosciuti agli operatori volontari;
- individuazione di criteri di selezione differenti da quelli previsti nel programma e necessari per progetti con particolari specificità se diversi dal sistema accreditato in fase di iscrizione all’albo.

Qualora l'ente intenda inserire nel progetto uno degli **elementi eventuali** sopra elencati deve rispettare quanto puntualmente indicato nelle *“Indicazioni operative per la redazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia”*, sia con riferimento alla redazione della relativa voce della scheda progetto sia con riferimento alla presentazione dell'eventuale documentazione.

Tra gli elementi eventuali del progetto rientrano anche le previsioni di **ulteriori misure a favore dei giovani**, che consistono nel favorire la partecipazione al servizio civile universale dei giovani con minori opportunità e nella possibilità di svolgere un periodo di servizio civile, della durata massima di tre mesi, in uno dei paesi dell'Unione europea o, in alternativa, di usufruire per lo stesso periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro.

Qualora gli enti intendano ricorrere a tali misure, di seguito meglio specificate, devono completare la scheda progetto Italia, di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, con ulteriori informazioni puntualmente esplicitate nelle citate *“Indicazioni operative per la redazione dei progetti da realizzarsi in Italia”* che diventano a questo punto obbligatorie. La mancata o la non corretta compilazione delle voci della scheda progetto riguardanti le sopracitate misure, comportano la cancellazione delle stesse.

Partecipazione al servizio civile universale dei giovani con minori opportunità

Con il termine “giovani con minori opportunità” si intende riconoscere quella categoria di ragazzi che, per motivi diversi connessi alla propria specifica condizione, incontrano maggiore difficoltà a sentirsi cittadini attivi, a provare interesse per la vita sociale, ad affrontare il percorso di ricerca per accedere al mondo del lavoro.

Sono state individuate alcune tipologie di giovani con minori opportunità di cui favorire la partecipazione ai progetti, di seguito elencate:

- *giovani con riconoscimento di disabilità;*
- *giovani con bassa scolarizzazione* cioè in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore;
- *giovani con difficoltà economiche* desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro;
- *“care leavers”*, ossia quei giovani che dopo i diciotto anni vivono a di fuori della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- *giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale* con presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari e/o dei centri per l'impiego.

Ciascun progetto può prevedere la partecipazione di una sola delle tipologie di giovani sopra elencate; è possibile indicare anche più di un tipo di disabilità scelto dall'ente in funzione della capacità di realizzazione del progetto. In ogni caso, per favorire l'integrazione, i progetti non devono mai essere dedicati esclusivamente a giovani con minori opportunità, ma devono prevedere sempre una partecipazione più ampia. La quota di giovani con minori opportunità deve essere pari o superiore al 25% dei posti totali previsti nel progetto. Nel caso in cui l'ente indichi una percentuale inferiore di posti, al progetto non sarà attribuito il punteggio previsto, né potrà essere erogato il relativo contributo.

Per tale misura è possibile integrare, con riferimenti specifici, le voci della scheda progetto Italia, di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, relative all'obiettivo del progetto, alle attività progettuali e al ruolo degli operatori volontari. Inoltre occorre compilare

obbligatoriamente l'apposita voce della medesima scheda dedicata alla misura, che deve contenere i seguenti **elementi necessari** per l'approvazione della stessa, pena la sua esclusione:

- indicazione del numero dei volontari con minori opportunità;
- indicazione della tipologia di giovani con minori opportunità;
- indicazione della documentazione che attesta l'appartenenza ad una delle tipologie di giovani con minore opportunità;
- descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare per favorire la partecipazione di tali giovani;
- descrizione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.

La scheda prevede altresì la possibilità di inserire un **elemento eventuale** concernente la disponibilità di una compagnia assicurativa di stipulare, con l'ente proponente il progetto, un apposito contratto di assicurazione integrativa per tutelare i giovani con minori opportunità dai rischi connessi con l'attività svolta. Tale disponibilità deve essere espressa attraverso una lettera di intenti, da caricare sul sistema informatico Helios.

Svolgimento di un periodo di servizio civile in uno dei paesi dell'Unione Europea

La misura che prevede lo svolgimento di un periodo di servizio, da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, in uno dei **Paesi aderenti all'Unione Europea**, prevista esclusivamente per i progetti da realizzarsi in Italia, è alternativa a quella riguardante il tutoraggio.

L'utilizzo di tale misura deve armonizzarsi nell'ambito di un progetto che ha in Italia la sua principale attività e le sue sedi di attuazione di riferimento. Nel progetto devono essere menzionate le motivazioni dalle quali nasce l'esigenza di prevedere un periodo di servizio nell'ambito di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea ed i benefici che tale misura porterebbe in riferimento all'attuazione del progetto, nonché deve evidenziare i vantaggi di natura umana, relazionale, di crescita e di esperienza per gli operatori volontari.

Per favorire l'utilizzo di tale misura la sede estera può essere anche non iscritta all'albo. Per tali sedi deve essere comunque inviata l'autocertificazione riguardante il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dettate dalle norme vigenti nel paese nel quale sono ubicate. Inoltre deve essere trasmessa la lettera di intenti con l'ente che ha la disponibilità della sede non iscritta all'albo.

Per i mesi trascorsi all'estero, con riferimento agli aspetti amministrativi e gestionali che riguardano sia i volontari che gli enti, si applicano le disposizioni concernente i progetti da realizzarsi all'estero.

In relazione a tale misura occorre integrare, con riferimenti specifici, le voci della scheda progetto Italia di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, relative al contesto specifico del progetto, all'obiettivo del progetto, alle attività progettuali, agli ulteriori requisiti eventualmente richiesti ai candidati e al rilascio delle attestazioni/certificazioni delle competenze. Inoltre occorre obbligatoriamente compilare l'apposita voce della medesima scheda dedicata alla misura, che deve contenere i seguenti **elementi necessari** per l'approvazione della stessa, pena la sua esclusione:

- indicazione del Paese U.E.;
- durata del periodo di servizio nel Paese U.E.;
- attività degli operatori volontari;

- contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari;
- modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio;
- modalità di comunicazione degli operatori volontari con la sede italiana;
- tabella riepilogativa contenente le informazioni relative alla sede estera agli operatori volontari e agli operatori locali di progetto.

Occorre inoltre caricare nel sistema informatico Helios la seguente documentazione, pena l'esclusione della misura:

- indicazione del nominativo del responsabile della sicurezza, con relativo curriculum redatto in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che deve rispondere ai requisiti previsti nell'allegato allegato 5 al presente provvedimento;
- Piano di sicurezza per ogni Paese U.E. dove gli operatori volontari svolgono il periodo di servizio, finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità degli operatori volontari e dell'altro personale impegnato nel progetto, redatto e sottoscritto, secondo quanto previsto nelle linee guida di cui all'allegato 7 al presente provvedimento;
- Protocollo di sicurezza di cui all'allegato 8 al presente provvedimento, regolarmente sottoscritto.

La scheda prevede altresì la possibilità di inserire un **elemento eventuale** relativo alla disponibilità di una compagnia assicurativa di stipulare con l'ente proponente il progetto un apposito contratto di assicurazione integrativa per tutelare i giovani a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza. Tale disponibilità deve essere espressa attraverso una lettera di intenti, da caricare sul sistema informatico Helios.

Fruizione di un periodo di tutoraggio

La misura che prevede la fruizione di un periodo di tutoraggio, da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, prevista esclusivamente per i progetti da realizzarsi in Italia, è alternativa a quella riguardante lo svolgimento di un periodo di servizio in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea ed è finalizzata a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile.

Il percorso di tutoraggio deve essere strutturato in momenti di confronto, *brainstorming*, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di verifica dei progressi compiuti durante il periodo di servizio civile. Gli operatori volontari, per l'intero arco della durata dell'attività di tutoraggio, devono essere affiancati da un tutor con il compito di informare, orientare ed assistere gli stessi durante il percorso.

Per tale misura occorre compilare l'apposita voce della scheda progetto Italia, di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, dedicata alla misura che deve contenere, obbligatoriamente i seguenti **elementi necessari** per l'approvazione della stessa, pena la sua esclusione:

- durata del periodo di tutoraggio;
- numero di ore dedicate al tutoraggio;
- tempi modalità e articolazione oraria di realizzazione;
- attività obbligatorie da realizzare nel percorso di tutoraggio;
- indicare il nominativo della persona fisica che svolge il ruolo di tutor o la denominazione dell'organismo pubblico o privato cui si affida tale ruolo, inserendo

il curriculum o la lettera di presentazione dell'organismo nel sistema informatico Helios.

La scheda prevede altresì la possibilità di inserire un **elemento eventuale** relativo alla descrizione di attività opzionali da realizzare nel percorso di tutoraggio.

4.2 Elementi del progetto di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi all'estero si compone di alcuni elementi obbligatori e alcuni elementi eventuali, da inserire in parte nel sistema informatico Helios e in parte nella scheda progetto estero di cui all'allegato 4A al presente provvedimento, sulla base di quanto puntualmente previsto nelle "*Indicazioni operative per la redazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi all'estero*", di cui all'allegato 4.

Gli **elementi obbligatori**, che devono essere inseriti nel sistema informatico Helios e/o nella scheda progetto, oltre a quelli individuati al paragrafo 4.1 e relativi ai progetti da realizzarsi in Italia, sono i seguenti:

- indicazione della sede o delle sedi di attuazione del progetto all'estero, del numero di operatori volontari in relazione a ciascuna sede, del nominativo degli operatori locali di progetto;
- curriculum per ciascun operatore locale di progetto indicato, da caricare nel sistema informatico Helios, redatto in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che deve rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 5 al presente provvedimento
- descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica dove si realizza il progetto;
- indicazione della precedente esperienza dell'ente presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell'area geografica anche in relazione alla propria *mission*;
- modalità di fruizione del vitto e alloggio nella sede del Paese estero;
- descrizione delle particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari;
- indicazione della permanenza degli operatori volontari nelle sedi dei paesi esteri dove si realizza il progetto, nel rispetto di un periodo minimo di 5 mesi (per i progetti di durata dagli 8 ai 9 mesi), di 6 mesi (per i progetti di durata di 10 mesi) o di 7 mesi (per i progetti di durata di 12 mesi);
- modalità e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all'estero degli operatori volontari;
- modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari in servizio all'estero con la sede italiana;
- Piano di sicurezza per ogni Paese dove si svolge il progetto, redatto e sottoscritto secondo le linee guida di cui all'allegato 7 al presente provvedimento, da caricare nel sistema informatico Helios;
- Protocollo di sicurezza di cui all'allegato 8 al presente provvedimento, regolarmente sottoscritto da caricare nel sistema informatico Helios;
- indicazione del nominativo del responsabile della sicurezza con relativo curriculum da caricare nel sistema informatico Helios, redatto in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che deve rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 5 al presente provvedimento.

Gli **elementi eventuali** dei progetti da realizzarsi all'estero, oltre a quelli previsti per i progetti da realizzarsi in Italia ed individuati al paragrafo 4.1, con l'eccezione delle due

misure alternative a favore dei giovani concernenti lo svolgimento di un periodo di servizio civile in uno dei paesi dell'Unione europea e la possibilità di usufruire di un periodo di tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, sono i seguenti:

- indicazione dei partner esteri con la descrizione della *mission* e del loro contributo alla realizzazione del progetto;
- disponibilità di una compagnia assicurativa a stipulare, con l'ente proponente il progetto, un apposito contratto di assicurazione integrativa per tutelare i giovani a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza. Tale disponibilità deve essere espressa attraverso una lettera di intenti, da caricare sul sistema informatico Helios.

5. Valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero

La valutazione dei programmi di intervento e dei singoli progetti che lo compongono, come già evidenziato in premessa, è effettuata dal Dipartimento in diverse fasi.

Preliminarmente, viene effettuata una verifica dell'istanza di presentazione dei programmi di intervento, presentata da enti iscritti all'Albo di servizio civile universale di cui al paragrafo 2.1, basata su un accertamento formale del rispetto delle modalità di presentazione dell'istanza e dei tempi previsti. Laddove vengano riscontrate le irregolarità espressamente indicate al paragrafo 2.4, il Dipartimento, come detto, dichiara l'istanza irricevibile, con specifico provvedimento dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Nel caso l'istanza sia considerata ricevibile, il Dipartimento effettua un'ulteriore verifica formale al fine di accertare, con riferimento a ciascun programma d'intervento e ai relativi progetti, la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità.

Terminata questa fase, il Dipartimento procede ad una valutazione di merito, in primo luogo per verificare che non sussistano cause di esclusione dalla graduatoria in relazione sia al programma che ai progetti in cui lo stesso è articolato, successivamente per attribuire i punteggi al programma e ai singoli progetti, che concorrono alla formulazione del punteggio complessivo del programma.

Per l'attività di valutazione delle istanze considerate ricevibili il Dipartimento si avvale di una Commissione appositamente costituita e opera con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate.

5.1 Verifica della sussistenza di cause di inammissibilità

In questa fase della valutazione il Dipartimento accerta, con riferimento a ciascun programma d'intervento e, successivamente, ai relativi progetti che lo compongono, la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità, riconducibili all'assenza anche di uno solo degli elementi obbligatori dei programmi o dei progetti indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.2.

Qualora sia accertata la mancanza di uno degli elementi obbligatori del programma, il Dipartimento dispone con specifico provvedimento l'inammissibilità del programma stesso e di conseguenza non procede alla valutazione di tutti i progetti in cui lo stesso si articola, che pertanto risultano non valutati, dandone comunicazione agli interessati. Diversamente, se riscontra la mancanza di uno degli elementi obbligatori in relazione soltanto ad uno o più progetti, li dichiara inammissibili ma procede comunque alla valutazione di merito del programma e dei restanti progetti ritenuti ammissibili, anche al fine di valutare la

realizzabilità del programma, sempre che il numero di tali progetti sia pari o superiore a due. Se il numero di progetti si riduce a uno anche il programma d'intervento è dichiarato inammissibile ai sensi del successivo paragrafo 5.1.1, lettera e).

Nei successivi paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 sono descritte, rispettivamente, le cause di inammissibilità del programma di intervento, dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero.

5.1.1 Cause di inammissibilità del programma di intervento

Il programma di intervento è dichiarato inammissibile in caso si accerti la sussistenza di una delle seguenti irregolarità:

- a) articolazione del programma in progetti da realizzarsi sia in Italia che all'estero;
- b) assenza della scheda programma di cui all'allegato 2A al presente provvedimento, non inserita nel sistema informatico Helios;
- c) mancata sottoscrizione digitale della scheda programma da parte del legale rappresentante o del coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente;
- d) assenza anche di uno solo degli elementi obbligatori del programma previsti al paragrafo 3.1 del presente provvedimento;
- e) mancato rispetto della soglia minima del numero di volontari per ogni programma o del numero minimo di progetti.

Nel caso in cui sia prevista la coprogrammazione, il programma di intervento è dichiarato inammissibile nelle seguenti ipotesi:

- f) assenza dell'accordo di coprogrammazione;
- g) assenza della sottoscrizione dell'accordo di coprogrammazione da parte di tutti gli enti coprogrammanti;
- h) assenza di almeno un progetto di ciascun ente coprogrammante;
- i) assenza della compilazione delle voci della scheda programma relative alla coprogrammazione.

5.1.2 Cause di inammissibilità dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia è dichiarato inammissibile in caso si verifichi la sussistenza anche di una sola delle seguenti irregolarità:

- a) assenza della scheda progetto di cui all'allegato 3A al presente provvedimento, non inserita nel sistema informatico Helios;
- b) mancata sottoscrizione digitale della scheda progetto da parte del responsabile legale o del coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente;
- c) assenza anche di uno solo degli elementi obbligatori del progetto previsti al paragrafo 4.1 del presente provvedimento.

Nel caso in cui sia prevista la coprogettazione tra due o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale, il progetto è dichiarato inammissibile nelle seguenti ipotesi:

- d) assenza dell'accordo di coprogettazione;

- e) mancata sottoscrizione dell'accordo stesso da parte di tutti gli enti coprogettanti.

5.1.3 Cause di inammissibilità dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi all'estero è dichiarato inammissibile nel caso si verifichi la sussistenza di una delle seguenti irregolarità:

- a) assenza della scheda progetto di cui all'allegato 4A al presente provvedimento, non inserita nel sistema informatico Helios;
- b) mancata sottoscrizione digitale della scheda progetto da parte del responsabile legale o del coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente;
- c) assenza anche di uno solo degli elementi obbligatori del progetto previsti al paragrafo 4.1 del presente provvedimento.
- d) assenza anche di uno solo degli elementi obbligatori del progetto previsti al paragrafo 4.2 del presente provvedimento;
- e) assenza del Piano di Sicurezza di cui all'allegato 7 per ogni Paese dove si svolge il progetto e/o mancata sottoscrizione dello stesso;
- f) assenza del Protocollo di sicurezza di cui all'allegato 8 al presente provvedimento, e/o mancata sottoscrizione dello stesso;
- g) mancata indicazione del nominativo del responsabile della sicurezza oppure assenza del relativo curriculum.

Nel caso in cui sia prevista la coprogettazione tra due o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale, il progetto è dichiarato inammissibile nelle seguenti ipotesi:

- h) in assenza dell'accordo di coprogettazione;
- i) mancata sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli enti coprogettanti.

5.2 Verifica della sussistenza di cause di esclusione dalla graduatoria

In questa fase di valutazione di merito, il Dipartimento verifica innanzitutto che non sussistano cause di esclusione dalla graduatoria con riferimento al programma. Qualora sia accertata la sussistenza anche di una sola delle cause di esclusione, espressamente elencate nel successivo paragrafo 5.2.1, il Dipartimento dispone con specifico provvedimento l'esclusione del programma di intervento dalla graduatoria, unitamente a tutti i progetti che lo compongono cui non verrà attribuito il punteggio, dandone comunicazione agli interessati.

Il Dipartimento verifica poi l'insussistenza delle cause di esclusione dalla graduatoria dei singoli progetti in Italia e all'estero, espressamente elencate nei successivi paragrafi 5.2.2 e 5.2.3, e, qualora accerti la sussistenza anche di una sola di esse, dispone l'esclusione del progetto. A seguito dell'esclusione di uno o più progetti del programma di intervento, il Dipartimento valuta la realizzabilità del programma tenendo conto soltanto dei progetti positivamente valutati. Resta fermo che il numero minimo dei progetti che compongono il programma, affinché esso possa essere valutato, deve essere pari a due. Se il numero di progetti si riduce ad uno anche il programma è escluso dalla graduatoria ai sensi del successivo paragrafo 5.2.1, lettera h).

5.2.1 Cause di esclusione del programma di intervento dalla graduatoria

Il programma di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero è escluso dalla graduatoria in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- a) mancata rispondenza o coerenza del programma con gli obiettivi e gli ambiti di azione previsti dal Piano annuale di riferimento;
- b) mancata coerenza degli obiettivi di tutti i progetti con il programma;
- c) in caso di programma costituito da due soli progetti, mancata coerenza dell'obiettivo anche di un solo progetto con il programma;
- d) insufficiente descrizione della cornice generale del programma con riferimento anche ad uno solo dei seguenti elementi:
 - o contesto;
 - o bisogni/aspetti da innovare;
 - o relazione tra ciascun progetto e il programma;
- e) insufficiente descrizione degli standard qualitativi, come definiti dal Piano annuale di riferimento;
- f) insufficiente descrizione dell'incontro/confronto organizzato dagli enti attuatori del programma di intervento con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei singoli progetti oppure previsione di contenuti dell'incontro/confronto analoghi a quelli della formazione;
- g) nel caso in cui sia prevista la coprogrammazione, insufficiente descrizione dell'apporto dato al programma da ciascun ente coprogrammante oppure insufficiente indicazione delle azioni comuni e/o integrate;
- h) mancato rispetto del numero minimo di operatori volontari per ogni programma (12 per l'Italia 8 per l'estero) o del numero minimo di progetti (2) a seguito dell'esclusione di uno o più progetti.

5.2.2 Cause di esclusione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia dalla graduatoria

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi in Italia è escluso dalla graduatoria anche in presenza di una sola delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- a) palese inefficacia in relazione agli obiettivi dichiarati e/o evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono;
- b) non rispondenza alle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale di cui all'art.1, lett. e) della legge 6 marzo 2001, n. 64 e a quelle indicate all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- c) mancato rispetto della soglia minima del numero di volontari da impiegare nel progetto;
- d) incompleta o poco chiara descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto, anche in relazione al programma;
- e) incompleta o poco chiara descrizione dei destinatari;
- f) incompleta o poco chiara descrizione dell'obiettivo del progetto e/o dell'indicazione del peculiare contributo dello stesso alla piena realizzazione del programma;
- g) incompleta o poco chiara descrizione del complesso delle attività del progetto previste per il raggiungimento dell'obiettivo con relativa tempistica, oppure del

- ruolo degli operatori volontari o delle risorse umane, tecniche e strumentali impiegate nel progetto;
- h) non corrispondenza delle attività previste dal progetto con il settore d'intervento indicato nella scheda progetto;
 - i) assenza dei requisiti richiesti per l'operatore locale di progetto. In particolare il progetto viene escluso se mancano o sono inadeguati gli operatori locali previsti; diversamente, nel caso in cui la mancanza o l'inadeguatezza riguardi una parte degli operatori locali di progetto, il numero degli operatori volontari sarà ridotto ed eventualmente sarà esclusa la sede cui si riferisce l'operatore locale di progetto;
 - j) mancato rispetto del rapporto tra numero di operatori volontari e numero di operatori locali di progetto, esplicitato nelle *"Indicazioni operative per la redazione dei progetti da realizzarsi in Italia"*;
 - k) mancata indicazione o mancata pertinenza dei titoli e/o delle esperienze dei formatori specifici in relazione ai moduli;
 - l) insufficiente descrizione dei contenuti dei moduli della formazione specifica;
 - m) durata della formazione specifica inferiore rispetto alla soglia minima prevista (50 ore) anche a seguito della decurtazione delle ore, disposta nel caso in cui uno o più moduli risultino incoerenti con le attività del progetto;
 - n) insufficiente descrizione delle metodologie e delle tecniche della formazione specifica;
 - o) in caso di coprogettazione, insufficiente descrizione delle integrazioni della scheda progetto relative all'obiettivo del progetto, e/o alle attività progettuali, e/o al ruolo dei volontari e/o alla formazione specifica da erogare agli stessi;
 - p) in caso di coprogettazione, laddove sia previsto l'accordo tra gli enti coprogettanti, insufficiente descrizione degli elementi oggetto dell'accordo, come specificatamente individuati nelle *"Indicazioni operative per la redazione dei progetti da realizzarsi in Italia"*.

Per i progetti che prevedono ulteriori misure a favore dei giovani sono previste, in aggiunta a quelle sopra elencate, altre cause specifiche che possono comportare l'esclusione della misura. Di seguito vengono illustrati i dettagli.

Partecipazione al servizio civile universale dei giovani con minori opportunità

Per i progetti di servizio civile che prevedono di favorire giovani con minori opportunità, è prevista l'esclusione della specifica misura nel caso in cui, in fase di valutazione, si verifichi la sussistenza della seguente condizione:

- q) mancata o errata compilazione degli elementi necessari previsti nell'apposita voce della scheda progetto dedicata alla misura, oppure insufficiente descrizione degli elementi stessi.

Nel caso in cui venga esclusa la misura tutti i posti per operatore volontario previsti nel progetto vengono considerati senza riserve.

Svolgimento di un periodo di servizio civile in uno dei paesi dell'Unione Europea

Per i progetti di servizio civile universale che prevedono lo svolgimento di un periodo di servizio in uno dei Paesi dell'Unione europea è prevista l'esclusione della specifica misura in caso si verifichi la sussistenza di una delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- r) mancata o errata compilazione degli elementi necessari previsti nell'apposita voce della scheda progetto dedicata alla misura, oppure insufficiente descrizione degli elementi stessi;
- s) assenza del Piano di Sicurezza per ogni Paese U.E. dove gli operatori volontari svolgono il periodo di servizio oppure redazione del Piano stesso non conforme rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui all'allegato 7 al presente provvedimento;
- t) assenza del Protocollo di sicurezza di cui all'allegato 8 al presente provvedimento, oppure mancata sottoscrizione dello stesso;
- u) mancata indicazione del nominativo del responsabile della sicurezza, oppure assenza del relativo curriculum, oppure mancata redazione dello stesso sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, oppure assenza dei requisiti previsti per lo stesso nell'allegato 5 al presente provvedimento;
- v) mancata o insufficiente integrazione delle informazioni da inserire nelle voci della scheda progetto relative alla descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica U.E. dove si realizza il progetto e/o dell'obiettivo che si intende raggiungere attraverso l'impiego degli operatori nel Paese U.E. e/o del complesso delle attività progettuali da svolgere nel paese U.E. e/o delle competenze acquisibili con la permanenza nel Paese U.E..

Fruizione di un periodo di tutoraggio

Per i progetti di servizio civile universale che prevedono lo svolgimento di un periodo di tutoraggio è prevista l'esclusione della specifica misura in caso si verifichi la sussistenza di una delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- w) mancata o errata compilazione degli elementi necessari previsti nell'apposita voce della scheda progetto dedicata alla misura, oppure insufficiente descrizione degli elementi stessi;
- x) mancata indicazione della persona fisica che svolge il ruolo di tutor o assenza del curriculum dello stesso o assenza dei requisiti richiesti;
- y) mancata indicazione dell'organismo pubblico o privato cui si affida il ruolo di tutor o assenza della lettera di presentazione di tale organismo o assenza dei requisiti richiesti.

5.2.3 Cause di esclusione dalla graduatoria dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Il progetto di servizio civile universale da realizzarsi all'estero è escluso dalla graduatoria, oltre che per le ipotesi di cui al paragrafo 5.2.2, anche in presenza di una sola delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- a) insufficiente o incompleta descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica dove si realizza il progetto;
- b) incompleta o non conforme redazione del Piano di sicurezza, rispetto a quanto indicato nelle linee guida di cui all'allegato 7 al presente provvedimento;
- c) assenza dei requisiti previsti per il responsabile della sicurezza nell'allegato 5 al presente provvedimento.

Inoltre sono esclusi dalla graduatoria i progetti in Paesi o aree che siano sconsigliate a qualsiasi titolo nel sito web istituzionale www.viaggiareassicuri.it curato dal MAECI e tale valutazione verrà effettuata immediatamente prima della pubblicazione delle graduatorie.

5.3 Attribuzione dei punteggi

In quest'ultima fase di valutazione di merito, il Dipartimento attribuisce punteggi ai programmi e ai singoli progetti che concorrono alla formulazione di un punteggio complessivo del programma.

Il programma di intervento può conseguire un punteggio totale massimo pari a 100, che si ottiene sommando il punteggio attribuito agli elementi elencati nella Griglia di valutazione del programma (massimo 30 punti), di cui all'allegato 11 al presente provvedimento, e il valore della media aritmetica dei punteggi totali attribuiti ai singoli progetti in relazione agli elementi elencati nelle Griglie di valutazione dei progetti in Italia e all'estero (massimo 70 punti), di cui agli allegati 12 e 13 al presente provvedimento.

Il punteggio totale ottenibile da ciascun programma è compreso tra un minimo di 27 ed un massimo di 100 punti.

Si fa presente che la media aritmetica del punteggio relativo ai singoli progetti viene calcolata esclusivamente per i progetti positivamente valutati. I progetti inammissibili e quelli esclusi dalla graduatoria, invece, non concorrono al calcolo del punteggio medio considerabile all'interno del programma ma, a seconda dei casi, possono incidere sulla valutazione della coerenza del programma stesso. Il programma, infatti, come specificato nel successivo paragrafo 5.3.1, viene sottoposto ad una valutazione di coerenza che tiene conto dei progetti che possono effettivamente concorrere alla sua realizzazione.

La valutazione dei singoli programmi e dei singoli progetti in Italia e all'estero è descritta rispettivamente, nei successivi paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.

Si rappresenta infine che nell'avviso di presentazione programmi di intervento emanato dal Dipartimento potrà eventualmente essere indicata una soglia minima di punteggio che programmi e progetti devono raggiungere per poter essere considerati ai fini di un eventuale finanziamento.

5.3.1 Criteri per l'attribuzione del punteggio ai programmi di intervento

L'attribuzione del punteggio al programma d'intervento viene effettuata sulla base della griglia di cui all'allegato 11 al presente provvedimento. In particolare, gli elementi valutati ai fini dell'assegnazione del punteggio riferiti alle **caratteristiche del programma** sono i seguenti: settori, cornice generale, coprogrammazione, reti, attività di informazione, momento di incontro confronto. Ad eccezione della descrizione della cornice generale, che è elemento obbligatorio e che deve essere valutato almeno sufficiente con un punteggio totale compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9 punti, gli altri elementi sono eventuali e quindi laddove non fossero scelti prevedono l'attribuzione di un punteggio pari a 0. In caso contrario, a ciascuno di essi viene attribuito un punteggio che varia tra un minimo di 0 e un massimo di 2 o di 3 punti.

Viene poi valutata la **coerenza del programma**, intesa come l'efficace correlazione tra gli elementi fondamentali del programma, che devono essere armonicamente integrati tra di loro in relazione all'obiettivo o agli obiettivi individuati, all'ambito di azione scelto e ai progetti che compongono il programma. La coerenza deve essere valutata almeno sufficiente, con un punteggio totale compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 10 punti.

Il **punteggio** che può essere attribuito ad un programma sulla base della griglia ad esso relativa, è calcolato, pertanto, sommando i singoli punteggi assegnati agli elementi

caratterizzanti il programma a quello della coerenza e varia da un minimo di 7 punti ad un massimo di 30 punti.

5.3.2 Criteri per l'attribuzione del punteggio ai progetti da realizzarsi in Italia o all'estero

L'attribuzione del punteggio ai progetti da realizzarsi in Italia e all'estero viene effettuata sulla base delle rispettive griglie di cui agli allegati 12 e 13. In particolare, gli elementi valutati ai fini dell'assegnazione del punteggio fanno riferimento agli **enti** coinvolti, alle **caratteristiche del progetto**, alle caratteristiche delle **competenze acquisibili**, alla **formazione specifica** degli operatori volontari, alle **ulteriori eventuali misure** a favore dei giovani. Di seguito, viene fornita qualche spiegazione di carattere generale.

Quando si tratta di elementi eventuali (enti coprogettanti e partner) laddove non fossero scelti è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 0. In caso contrario viene assegnato un punteggio in funzione della scelta effettuata. Parimenti, viene assegnato un punteggio pari a 0 alle caratteristiche delle competenze se si sceglie l'attestato standard, ai moduli della formazione specifica quando, seppur tutti presenti, la loro descrizione è generica e alla durata della formazione stessa, quando corrisponde al minimo delle ore previste. Negli altri casi viene attribuito un punteggio in funzione della scelta effettuata.

Per tutti gli altri elementi (contesto specifico del progetto, obiettivo, attività previste - anche con specifico riferimento a quelle degli operatori volontari e alle risorse impiegate - titoli/esperienze formatori) il punteggio non può essere pari a 0 e varia, per ciascuna voce complessiva, tra un minimo di 2 punti e un massimo di 18 punti, a seconda dei casi e come puntualmente specificato nelle richiamate Griglie.

Con riferimento alle ulteriori ed eventuali misure a favore dei giovani, si rammenta innanzitutto che la misura "partecipazione dei giovani con minori opportunità" è prevista sia per i progetti da realizzarsi in Italia sia per quelli all'estero, mentre le altre due - "svolgimento di un periodo di tutoraggio" e "svolgimento di un periodo di servizio in un Paese UE" - alternative tra loro si possono adottare solo per progetti da realizzarsi in Italia. La scelta di queste misure è, come detto, facoltativa e pertanto prevede anche un punteggio pari a 0; se la misura viene adottata il punteggio attribuito varia, in funzione di ciascuna, da un minimo di 0 ad un massimo di 3 punti.

Alla valutazione degli elementi si aggiunge poi la valutazione della **coerenza del progetto** intesa, in senso generale, come l'efficace correlazione tra tutti gli elementi che lo costituiscono e che devono essere armonicamente integrati tra di loro in relazione all'obiettivo prefissato. Essa si distingue in coerenza interna (con riferimento al legame esistente tra contesto, obiettivo, attività degli operatori volontari, risorse umane, risorse tecniche e formazione specifica) e coerenza del progetto in relazione al programma (rispetto alla "cornice" del programma, con particolare riferimento al "contesto" del programma stesso). La coerenza deve essere valutata almeno sufficiente, con un punteggio totale compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 10 punti.

Il **punteggio totale** che può essere attribuito ad un progetto da realizzarsi in Italia o all'estero è calcolato, pertanto, sommando i singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento con il punteggio attribuito alla coerenza e varia da un minimo di 20 punti ad un massimo di 70 punti.

6. Formazione della graduatoria dei programmi di intervento

Il Dipartimento, al termine del procedimento di valutazione, in base ai punteggi complessivi ottenuti dai singoli programmi, redige una graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale; nell'*area riservata ente* dello stesso sito è visibile il dettaglio dei punteggi per ogni programma di intervento e per ogni progetto. Avverso l'anzidetta graduatoria gli enti possono presentare le proprie eccezioni motivate entro 15 giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi 20 giorni, tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli enti, il Capo del Dipartimento approva con decreto la graduatoria definitiva, con tutti i programmi ed i relativi punteggi disposti secondo l'ordine decrescente, che viene pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento.

7. Individuazione dei programmi da inserire nel bando di selezione degli operatori volontari

I programmi con il punteggio più elevato saranno finanziati fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'anno considerato secondo quanto sarà disposto con specifico decreto e adottato dal Capo de Dipartimento, e, successivamente, inseriti nel bando di selezione degli operatori volontari emanato dal Dipartimento stesso. Gli enti, informano tempestivamente l'ufficio competente degli eventuali impedimenti nella realizzazione di programmi e progetti.

Roma, 23 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

Settore: A - Assistenza

1. Disabili
2. Adulti e terza età in condizioni di disagio
3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia...)
6. Donne con minori a carico e donne in difficoltà
7. Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
8. Persone vittime di discriminazioni
9. Persone vittime di violenza
10. Testimoni di giustizia e vittime dell'illegalità
11. Migranti
12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati
13. Minoranze
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

Settore: B - Protezione civile

1. Previsione dei rischi
2. Prevenzione e mitigazione dei rischi
3. Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione
4. Gestione delle emergenze
5. Superamento delle emergenze

Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana

1. Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
2. Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell'aria
3. Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico
4. Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
5. Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale
6. Salvaguardia del suolo
7. Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti
8. Riqualificazione urbana

Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale

1. Cura e conservazione biblioteche
2. Valorizzazione centri storici minori
3. Valorizzazione storie e culture locali
4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
5. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

1. Animazione culturale verso minori
2. Animazione culturale verso giovani
3. Animazione culturale con gli anziani
4. Animazione di comunità
5. Servizi all'infanzia
6. Valorizzazione delle minoranze linguistiche e delle culture locali
7. Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri
8. Lotta all'evasione e all'abbandono scolastici e all'analfabetismo di ritorno
9. Attività di tutoraggio scolastico
10. Educazione e promozione della differenza di genere
11. Attività interculturali
12. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria
13. Educazione e promozione ambientale
14. Educazione e promozione paesaggistica
15. Educazione e promozione della legalità
16. Educazione e promozione dei diritti del cittadino
17. Educazione e promozione dei diritti dei consumatori
18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale
19. Educazione allo sviluppo sostenibile
20. Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione
21. Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive...) finalizzate a processi di inclusione
22. Educazione alimentare
23. Educazione informatica
24. Sportelli informa (limitatamente agli ambiti di attività elencati nel presente allegato)

Settore: F - Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

1. Agricoltura in zone di montagna
2. Agricoltura sociale (attività di riabilitazione sociale, attività sociali e di servizio alla comunità con l'uso di risorse dell'agricoltura, attività terapeutiche con ausilio di animali e coltivazione delle piante)
3. Salvaguardia della biodiversità

Settore: G - Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

1. Promozione della pace fra i popoli, all'estero;
2. Promozione della nonviolenza e della difesa non armata, all'estero;
3. Promozione e tutela dei diritti umani, all'estero;
4. Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia partecipativa e ai settori dell'assistenza, del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi;
5. Promozione della cultura italiana all'estero;
6. Sostegno alle comunità di italiani all'estero.

ALLEGATO 2 - Indicazioni operative per la redazione dei programmi d'intervento da realizzarsi in Italia e all'estero

Il programma deve essere redatto mediante la compilazione della scheda programma di cui all'allegato 2A e mediante l'inserimento di alcune informazioni nel sistema informatico Helios.

1. COMPILAZIONE SCHEDA PROGRAMMA

La compilazione della scheda programma deve essere effettuata in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci e attenendosi alle indicazioni di seguito riportate. Le voci contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. Nella valutazione dell'elaborato verranno tenute in debita considerazione la sinteticità e la chiarezza espositiva.

Le voci della scheda programma contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9, si ritrovano anche nel sistema informatico Helios, alcune in modo automatico, altre su selezione da menù a tendina.

- 1) *Titolo del programma*: indicare il titolo del programma che deve essere rappresentativo dello stesso, cioè dal titolo si deve evincere quale sia il focus del programma.
- 2) *Denominazione e codice di iscrizione all'albo SCU dell'ente titolare proponente il programma*: indicare la denominazione e il codice SU dell'ente titolare dell'iscrizione all'albo SCU proponente il programma. Si tratta dell'ente che inserisce dati e informazioni sul sistema informatico Helios e che provvederà alla presentazione del programma.
- 3) *Denominazione e codice di iscrizione all'albo SCU di eventuali enti titolari coprogrammanti*: in caso di coprogrammazione indicare la denominazione e il codice SU dell'ente o degli enti titolari dell'iscrizione all'albo SCU coprogrammanti. L'ente referente del programma è quello indicato alla voce 2.
- 4) *Titoli dei progetti*: elencare i titoli dei progetti (almeno 2) che compongono il programma, numerandoli in modo che sia evidente il numero totale degli stessi. Nel sistema informatico Helios l'ente deve selezionare dal menù a tendina i progetti che intende associare al programma. In caso di coprogrammazione l'ente proponente il programma (ente referente) può selezionare anche progetti proposti dall'ente o dagli enti coprogrammanti.
- 5) *Territorio*: indicare lo specifico territorio geografico nel quale si realizza il programma (nome della regione, o del comune, o della provincia, ecc.). Nel sistema informatico Helios l'ente deve selezionare dal menù a tendina il territorio scegliendo tra:
 - NAZIONALE - INTERREGIONALE;
 - NAZIONALE - REGIONALE - PIÙ PROVINCE O PIÙ CITTÀ METROPOLITANE DELLA STESSA REGIONE;
 - NAZIONALE - REGIONALE - PIÙ COMUNI DI UNA SINGOLA PROVINCIA;
 - NAZIONALE - REGIONALE - PIÙ COMUNI DI UNA SINGOLA CITTÀ METROPOLITANA;
 - NAZIONALE - REGIONALE - UN SINGOLO COMUNE;
 - ESTERO.

Il territorio di ciascun livello territoriale (regione, provincia, città metropolitana, comune) può essere interessato tutto o in parte.

- 6) *Occasione di incontro/confronto con i giovani*: indicare e descrivere il numero degli eventi, le modalità e il periodo di realizzazione degli stessi rispetto alla durata del programma, tenendo presente che deve essere prevista almeno un'occasione di incontro/confronto, in presenza, diverso dalla formazione, organizzato dagli enti attuatori del programma di intervento, con gli operatori volontari di Servizio civile impegnati nei singoli progetti dello stesso programma. Laddove il programma incida su territori particolarmente ampi e coinvolga un numero notevolmente elevato di operatori volontari, l'ente, in funzione della distribuzione territoriale del programma, può organizzare più eventi, anche non in presenza, per gruppi di volontari. In caso di programmi che riguardano il territorio estero, la partecipazione "in presenza" può essere modulata in funzione delle specificità e pertanto occorre precisare anche quale siano le modalità scelte.

- 7) *Cornice generale*: illustrare la "cornice" in cui si realizza il programma, evidenziando il nesso tra l'obiettivo o gli obiettivi scelti tra quelli elencati nel Piano annuale (estratti dall'agenda 2030) e l'ambito d'azione (il testo deve contenere orientativamente 20.000 caratteri, spazi inclusi).

7.a) *contesto, bisogni e/o aspetti da innovare*: descrivere i seguenti elementi:

- il contesto di attuazione del programma, che deve considerarsi inteso non soltanto nell'aspetto territoriale ma anche dal punto di vista sociale, culturale, economico, ambientale, da cui si possa rilevare la "fotografia" generale in cui si inserisce il programma stesso;
- i bisogni prevalenti cui il programma intende rispondere e/o gli aspetti da innovare che si prefigge di affrontare, connessi al contesto descritto;

7.b) *relazione tra progetti e programma*: descrivere la relazione tra ciascun progetto e il programma, specificando come i progetti contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo o degli obiettivi del programma stesso, nell'ambito di azione individuato per far emergere la visione e la strategia complessive del programma.

- 8) *Coprogrammazione*: la coprogrammazione tra 2 o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale nell'ambito di un programma d'intervento è un elemento eventuale e qualificante del programma stesso. Ciascun ente coprogrammante deve proporre necessariamente almeno un progetto all'interno del programma. Nel caso si intenda ricorrere a tale modalità di collaborazione, la voce 8 deve essere compilata obbligatoriamente sulla base delle seguenti indicazioni:

8.a) *apporto e azioni comuni e/o integrate*: specificare il contributo dato da ciascun ente coprogrammante al programma, in modo da rendere chiari:

- l'apporto fornito dagli enti alla realizzazione dell'obiettivo o degli obiettivi del programma stesso;
- le azioni comuni e/o integrate poste in essere per garantire il raggiungimento di un miglior risultato rispetto ai bisogni e/o aspetti da innovare rilevati sul territorio e descritti alla voce 7, riguardante la cornice del programma. Esempi di azioni comuni sono le attività di realizzazione dell'incontro/confronto, le attività di informazione alla comunità e le eventuali altre attività comuni del programma. Per attività integrate si intendono eventuali attività aggiuntive realizzate da ciascun ente coprogrammante, che non siano in comune con l'altro ente.

8.b) *sistemi di monitoraggio, selezione e formazione*: indicare, a solo scopo informativo, i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano; specificare cioè, per ognuno dei sistemi, se gli enti coprogrammanti utilizzano ciascuno il proprio o tutti lo stesso; indicare inoltre la responsabilità di ciascun ente coprogrammante in relazione alle attività comuni del programma oppure dichiarare la responsabilità in solido (ferme restando le responsabilità in capo agli enti che realizzano il singolo progetto). Se i sistemi e le responsabilità non sono indicati si intendono riferiti a quelle dell'ente proponente il programma (ente referente).

La coprogrammazione deve essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto dagli enti coprogrammanti, da caricare sul sistema Helios prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. Tale accordo, redatto secondo il fac-simile di cui all'Allegato 9, deve contenere:

- l'elenco dei progetti facenti parte del programma;
- tutti gli elementi descritti alle voci 8.a e 8.b.

- 9) *Reti*: la costituzione di reti all'interno del programma d'intervento - finalizzata a garantire una maggiore efficacia ed efficienza dello stesso, e coinvolgere altre realtà che operano sui territori - è un elemento eventuale e qualificante. Se è presente, indicare in questa voce il soggetto o i soggetti pubblici o privati (persone giuridiche), non iscritti all'albo di servizio civile universale, con i quali l'ente proponente costituisce la rete, specificando solo la denominazione e il codice fiscale dei soggetti stessi. Si precisa al riguardo che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il soggetto di rete non deve risultare iscritto all'albo al momento della presentazione dell'istanza di presentazione dei programmi.

La costituzione della rete deve essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto con l'ente proponente il programma, da caricare nel sistema informatico Helios prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. Detto accordo, redatto secondo il fac-simile di cui all'Allegato 10 deve contenere la descrizione chiara e dettagliata dei seguenti elementi che rappresentano il contributo proposto:

- motivazione del soggetto o dei soggetti pubblici o privati, non iscritti all'albo di servizio civile universale a partecipare al programma d'intervento;
- apporto dato dagli stessi alla realizzazione concreta dello specifico programma d'intervento nella sua interezza (l'apporto deve riguardare tutti i progetti facenti parte il programma stesso). Il contributo può essere anche finalizzato ad offrire elementi di sostegno agli operatori volontari (se tali elementi non riguardano la formazione e se indirettamente garantiscono maggiore efficacia ed efficienza a tutti i progetti) mentre non sono prese in considerazione attività di promozione del servizio civile;
- modalità operativa di partecipazione al programma d'intervento.

I soggetti di rete, indipendentemente da dove hanno sede, devono essere operanti sui territori oggetto del programma. L'apporto della rete non necessariamente implica la presenza fisica sui territori esteri (es. aiuti finanziari, contributi da remoto ...).

- 10) *Attività di comunicazione e disseminazione*: descrivere l'attività di comunicazione e disseminazione alla comunità sul programma d'intervento e sui relativi progetti, che verrà effettuata in fase di attuazione del programma stesso. In particolare occorre descrivere i target e la tipologia di strumenti e di iniziative che si intende adottare, documentabili nel Rapporto annuale (indicare altri strumenti utilizzati, oltre al sito web). Tale attività dovrà poi essere pubblicizzata e descritta nella sezione del sito web dedicata al programma. I destinatari di tale attività sono le comunità del territorio in cui si realizza il programma. In caso di programmi da realizzarsi all'estero, laddove il particolare contesto del Paese estero non permetta, per ovvie ragioni di opportunità che andranno esplicitate in sede di presentazione del programma, una chiara e trasparente attività di informazione, questa può essere destinata alla comunità nazionale per illustrare quanto realizzato in altri Paesi

con l'obiettivo di far conoscere, nel concreto, l'apporto che il servizio civile è in grado di dare ai territori anche esteri.

- 11) *Standard qualitativi*: individuare e descrivere le modalità e gli strumenti da utilizzare per rispondere ai seguenti standard qualitativi, definiti dal Piano annuale e relativi all'esperienza offerta al giovane:
- accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter di partecipazione al Servizio civile;
 - supporto ai giovani volontari durante il servizio mediante azioni di accompagnamento/confronto da parte degli operatori di riferimento o di eventuali figure specifiche;
 - apprendimento dell'operatore volontario;
 - utilità per la collettività e per i giovani.
- È possibile individuare ulteriori standard di qualità a sostegno della programmazione effettuata

- 12) *Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze*: indicare la tipologia di attestato (standard o specifico) o di certificazione delle competenze prevista nel programma d'intervento, che deve corrispondere a quanto previsto in tutti i progetti. L'unica eccezione riguarda il caso in cui il programma preveda l'attestato specifico: è possibile che uno o più progetti prevedano la certificazione delle competenze. In tale caso in questa voce va indicato comunque "attestato specifico".

2. INFORMAZIONI PRESENTI ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA HELIOS

- Numero di volontari: il numero complessivo di volontari da impiegare nel programma viene calcolato in modo automatico dal sistema informatico Helios a seguito dell'associazione dei dati relativi ai progetti al medesimo programma. Si rammenta che, per i programmi da realizzarsi in Italia, il numero minimo complessivo di operatori volontari è pari a 12 e per quelli da realizzarsi all'estero è pari a 8. Ciascun progetto che compone il programma deve avere un minimo di 4 volontari.
- Durata del programma: il periodo di realizzazione del programma, che può essere compreso tra gli 8 e i 12 mesi (8, 9, 10, 11, 12, escludendo le frazioni del mese), viene calcolato in modo automatico dal sistema informatico Helios a seguito dell'associazione dei dati relativi ai progetti al medesimo programma. I progetti devono avere la stessa durata del programma di cui fanno parte.
- Settore o settori del programma: il/i settore/i di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017 in cui si realizza il programma viene/vengono inserito/i in modo automatico dal sistema informatico Helios a seguito dell'associazione dei dati relativi ai progetti al medesimo programma. L'individuazione di più settori è un elemento eventuale e qualificante del programma.
- Obiettivi: selezionare uno o più obiettivi tra quelli indicati nel Piano annuale di riferimento.
- Ambito di azione: selezionare l'ambito d'azione tra quelli definiti dal Piano annuale (il programma deve riguardare un solo ambito di azione).
- Ulteriori eventuali misure a favore dei giovani: tale informazione viene importata in modo automatico dal sistema informatico Helios a seguito dell'associazione al programma dei dati relativi ai progetti in cui sono previste le misure:
 - numero di progetti con giovani con minori opportunità;

- numero di progetti che prevedono un periodo di servizio, da uno a tre mesi, in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- numero di progetti che prevedono un periodo di tutoraggio (tre mesi) finalizzato alla facilitazione all'accesso nel mercato del lavoro;
- numero di progetti con giovani con minori opportunità e un periodo di servizio, da uno a tre mesi, in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- numero di progetti con giovani con minori opportunità e un periodo di tutoraggio (tre mesi) finalizzato alla facilitazione all'accesso nel mercato del lavoro

L'individuazione delle ulteriori misure a favore dei giovani è elemento eventuale e qualificante che viene valorizzato nei singoli progetti.

1) *Titolo del programma (*)*

ENTE

2) *Denominazione e codice di iscrizione all'albo SCU dell'ente titolare proponente il programma (*)*

3) *Denominazione e codice di iscrizione all'albo SCU di eventuali enti titolari coprogrammanti*

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

4) *Titoli dei progetti (*)*

5) *Territorio (*)*

6) *Occasione di incontro/confronto con i giovani (*)*

7) *Cornice generale (*)*

7.a) contesto, bisogni e/o aspetti da innovare ()*

<ul style="list-style-type: none">• Contesto • Bisogni e/o aspetti da innovare

7.b) relazione tra progetti e programma ()*

8) Coprogrammazione

8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate

- Apporto
 - Azioni comuni e/o integrate

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione

9) Reti

- Motivazione
 - Apporto
 - Modalità operativa

10) Attività di comunicazione e disseminazione

11) Standard qualitativi (*)

- Accessibilità
 - Supporto ai giovani
 - Apprendimento
 - Utilità

12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*)

ALLEGATO 3 - Indicazioni operative per la redazione del progetto da realizzarsi in Italia

Il progetto deve essere redatto mediante la compilazione della scheda progetto di cui all'allegato 3A e mediante l'inserimento di alcune informazioni nel sistema informatico Helios. Nella valutazione dell'elaborato verranno tenute in debita considerazione la sinteticità e la chiarezza espositiva.

1. COMPILAZIONE SCHEDA PROGETTO

La compilazione della scheda progetto deve essere effettuata in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci e attenendosi alle indicazioni di seguito riportate. Le voci contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

Le voci della scheda progetto contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21, 23, 23.1, 23.2, 24, 24.1, 24.2, 24.2a 25, 25.1 sono inserite, alcune in modo automatico altre dall'ente, anche nel sistema informatico Helios, secondo le indicazioni fornite dal relativo Manuale.

- 1) *Denominazione e codice SU dell'ente titolare di iscrizione all'albo SCU proponente il progetto*: indicare la denominazione e il codice SU dell'ente proponente il progetto titolare di iscrizione all'albo SCU, che coincide con l'ente che propone il programma. In caso di coprogrammazione l'ente proponente il progetto è l'ente che propone il programma oppure uno degli enti coprogrammanti.
- 2) *Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)*: indicare se c'è coprogettazione con almeno due enti di accoglienza propri (Sì/No).
- 3) *Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza*: indicare se c'è coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Sì/No).

Nota alle voci 2 e 3:

In entrambi i casi sopra descritti (voci 2 e 3) l'ente proponente dovrà integrare le voci della scheda progetto 8, 9.1, 9.3 e 19 - relative, rispettivamente, all'obiettivo del progetto, alle attività progettuali, al ruolo degli operatori volontari e alla formazione specifica - con gli elementi necessari a descrivere la coprogettazione. In particolare la descrizione deve riguardare: il contributo di ciascuno degli enti coprogettanti al raggiungimento dell'obiettivo, le attività identiche/similari e/o complementari svolte da ciascun ente coprogettante, le attività che gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso, indicandone strumenti e modalità, il dettaglio della formazione specifica. L'ente proponente potrà altresì integrare le voci 9.4 e 9.5 della scheda progetto - relative, rispettivamente, alle risorse umane e alle risorse strumentali necessarie per l'attuazione del progetto - con elementi eventuali volti a descrivere la messa in comune di tali risorse, specificando a quale ente coprogettante le stesse fanno capo.

Nel caso in cui venga scelta la voce 3, la coprogettazione deve essere sancita tramite un accordo sottoscritto dagli enti coprogettanti, da inserire nel sistema informatico Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. In tale accordo gli enti devono dichiarare quanto descritto nelle integrazioni alle voci 8, 9.1, 9.3 e 19 della scheda progetto ed eventualmente alle voci 9.4 e 9.5. Inoltre devono dichiarare di condividere gli stessi sistemi di formazione, selezione e monitoraggio (che corrispondono a quelli dell'ente che presenta il programma o, in caso di coprogrammazione, a quelli cui si è deciso di ricorrere nell'accordo di coprogrammazione).

- 4) *Titolo del programma*: indicare il titolo del programma.

- 5) *Titolo del progetto*: indicare il titolo del progetto.
- 6) *Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)*: indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i codici dell'allegato 1. Può essere indicata anche una seconda area di intervento. Non è consentita la redazione di progetti per più settori. Il settore scelto per il progetto sarà automaticamente inserito tra i settori indicati nel relativo programma al momento dell'associazione del progetto al programma.
- 7) *Contesto specifico del progetto*: indicare il contesto specifico del progetto attraverso la compilazione delle voci 7.1 e 7.2.

7.1) *Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto*: descrivere il contesto specifico di attuazione del progetto, in coerenza con il contesto descritto nella cornice generale del programma, individuando i bisogni e/o gli aspetti da innovare su cui si intende intervenire attraverso il progetto. Tale voce deve essere redatta in modo chiaro e sintetico mettendo in evidenza le criticità rilevate o gli aspetti su cui si intende investire, descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere attraverso il perseguimento del proprio obiettivo, utilizzando specifici indicatori. Complessivamente per tale voce occorre non superare i 50.000 caratteri spazi inclusi in caso di contesti complessi ed è necessario adeguare la lunghezza negli altri casi.

Nel caso in cui il progetto preveda la misura di un periodo da uno a tre mesi in un paese U.E., inserire anche la descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica U.E. dove si realizza il progetto, con la presentazione degli eventuali partner esteri non accreditati.

7.2) *Destinatari del progetto*: individuare i destinatari del progetto, cioè soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, quelli su cui l'intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target del progetto.

- 8) *Obiettivo del progetto*: descrivere l'obiettivo del progetto con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del programma, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 7), utilizzando gli stessi indicatori e richiamando i dati di partenza, in modo da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all'inizio e alla fine del progetto. Si tratta di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere con la realizzazione del progetto. In tale voce non devono invece essere descritte le attività utili al raggiungimento dell'obiettivo, che saranno descritte alla successiva voce 9.

In caso di **coprogettazione** indicare il contributo di ciascuno degli enti coprogettanti al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

Nel caso in cui il progetto preveda la misura di un periodo da uno a tre mesi in un paese U.E., specificare le motivazioni dalle quali nasce l'esigenza di ricorrere a tale misura e descrivere l'obiettivo specifico che si intende raggiungere attraverso l'impiego degli operatori volontari nel Paese U.E. prescelto, anche con riferimento ai vantaggi di natura umana, relazionale, di crescita e di esperienza per gli operatori volontari.

- 9) *Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto*: indicare le attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto attraverso la compilazione delle voci 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

9.1) *Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo*: descrivere il complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo indicato alla precedente voce 8, tenendo presente il contesto rappresentato alla voce 7. In particolare,

occorre descrivere le attività svolte in ogni sede di attuazione progetto, a meno che non coincidano ed in questo caso l'ente potrà precisare che le attività sono uguali in tutte le sedi. Non vanno descritte le attività degli operatori volontari che saranno evidenziate alla successiva voce 9.3.

In caso di **coprogettazione**, specificare le principali attività identiche/similari e/o complementari, le attività svolte da ciascun ente coprogettante devono essere indicate in modo che sia chiaro quale sia l'apporto di ognuno per il raggiungimento dell'obiettivo comune. La coprogettazione non implica necessariamente la messa a disposizione da parte di ciascun ente coprogettante di sedi di attuazione progetto, ma è possibile che vengano utilizzate solo quelle in capo a uno degli enti. Resta fermo che i giovani assegnati ad una determinata sede possono essere impiegati anche in altra sede prevista nella progettazione, tuttavia nei limiti indicati dalla Disciplina vigente relativa ai rapporti tra enti e volontari.

Nel caso in cui il progetto preveda la misura di un periodo da uno a tre mesi in un paese U.E., inserire la descrizione del complesso delle attività progettuali previste nel Paese U.E. che devono risultare coerenti con le più ampie attività del progetto.

9.2) *Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1*: indicare i tempi delle attività progettuali in modo da favorire una facile azione di monitoraggio concernente l'andamento delle attività indicate alla voce 9.1), ponendole anche in uno schema logico-temporale (diagramma di Gantt) il più accurato e dettagliato possibile, che si presti ad una facile azione di controllo concernente l'andamento delle attività stesse.

9.3) *Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto*: descrivere il ruolo degli operatori volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere e che potranno essere anche solo una parte delle più ampie e complesse azioni progettuali previste al punto 9.1. In particolare devono essere descritte le attività degli operatori volontari diversificandole in relazione ad ogni sede di attuazione progetto, indicando anche le attività previste per le eventuali sedi secondarie individuate. Si rammenta che al volontario non possono essere delegate responsabilità proprie del personale dell'ente.

È possibile prevedere che parte della attività siano realizzate, non nelle sedi di attuazione del progetto, ma "da remoto". L'attività "da remoto" non può comunque superare il 30% dell'attività totale degli operatori volontari, in termini di giorni o di ore a seconda dell'opzione scelta. È possibile ricorrere a tale modalità solo se l'operatore volontario dispone di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Ciò implica che l'ente in ogni caso deve essere organizzato affinché le attività degli operatori volontari si possano comunque svolgere tutte in presenza. Resta fermo che si può ricorrere all'attività "da remoto", anche se non pianificato, in via eccezionale, in situazioni di emergenza che non consentano l'operatività presso le sedi. In tali casi l'ente avrà cura di dare opportuna comunicazione al Dipartimento.

In caso di **coprogettazione**, specificare le attività che gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso.

Nel caso in cui il progetto preveda la partecipazione di operatori volontari con minore opportunità tale voce può essere integrata, solo se ritenuto necessario, descrivendo il ruolo e le attività previste per gli operatori volontari con minori opportunità, se in parte diverse da quelle degli altri operatori volontari. Per la categoria di giovani in condizione di disabilità le attività previste per la realizzazione del progetto devono essere compatibili con la specifica condizione di disabilità.

9.4) *Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste*: individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all'espletamento delle attività previste dal progetto e per il raggiungimento dell'obiettivo in precedenza fissato. Pertanto, è necessario specificare non solo il numero

delle risorse umane impegnate ma anche la professionalità delle stesse in coerenza con le attività da svolgere. Non vanno inserite nel computo le figure previste dal sistema del servizio civile nella fase di iscrizione all'albo ed in quella di realizzazione dei progetti. Le risorse umane vanno differenziate per sede di attuazione progetto.

Nel caso di **coprogettazione** è possibile prevedere la messa in comune di risorse umane, specificando a quale ente coprogettante fanno capo.

9.5) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto*: elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, evidenziandone l'adeguatezza rispetto alle attività previste. Si ricorda che tale voce è strettamente collegata all'obiettivo fissato alla voce 8 e alle attività previste alla voce 9.1 della scheda. Non ci si attende un riferimento generico alle dotazioni dell'ente, ma una descrizione puntuale delle risorse, chiaramente anche in dotazione dell'ente, che si intende impiegare, realmente funzionali alle attività del progetto sia in termini di quantità che di caratteristiche. Le risorse tecniche e strumentali vanno differenziate per ogni sede di attuazione progetto in base alle attività previste per la sede e al numero di operatori volontari impiegati nella stessa.

Nel caso di **coprogettazione** è possibile prevedere la messa in comune di risorse strumentali, specificando a quale ente coprogettante fanno capo.

- 10) *Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio*: indicare eventuali particolari condizioni ed obblighi richiesti per l'espletamento del servizio connessi a specifiche e saltuarie attività del progetto (es: pernottamento, missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi...) fermo restando che l'ente deve assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo del progetto. In questa voce l'ente deve indicare anche quali sono gli eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute. Laddove il numero dei giorni di chiusura fosse superiore ad un terzo dei giorni di permesso degli operatori volontari, l'ente dovrà prevedere una modalità o una sede alternativa per consentire la continuità di servizio del volontario.
- 11) *Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni*: indicare eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 40 del 2017, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alle selezioni; in tal caso, l'assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. La previsione dei requisiti aggiuntivi deve essere limitata solo a casi particolari e adeguatamente motivata (es. sesso femminile per progetto in un centro antiviolenza), esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. Si specifica che non possono essere indicati requisiti da prendere in considerazione in fase di valutazione. Quindi vanno evitate formule come "è richiesto preferibilmente" o "saranno valutate favorevolmente" in quanto influirebbero sui sistemi di selezione.
- 12) *Eventuali partner a sostegno del progetto*: indicare gli enti partner, specificando il loro codice fiscale, tenendo presente che:
 - non devono essere iscritti all'albo di servizio civile universale;
 - devono essere diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete.

Descrivere in modo chiaro e dettagliato l'apporto specifico di ogni partner che deve concorrere alla realizzazione delle attività del progetto. Si tratta di descrivere prodotti o servizi o luoghi o esperienze che il partner mette a disposizione per la realizzazione del progetto. Non è sufficiente limitarsi a citare genericamente la partecipazione del partner al progetto per avere una valutazione positiva, ma occorre, come detto, specificare

dettagliatamente l'apporto che può riguardare anche non tutte le sedi de progetto. Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo, in caso di più partner, l'apporto di ciascuno di essi deve essere diverso. L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente proponente il progetto. In alternativa può essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente di accoglienza che realizza il progetto. In ogni caso l'accordo deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.

- 13) *Eventuali crediti formativi riconosciuti*: indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto, indicando l'Ente che riconosce i crediti. L'accordo tra l'ente proponente e gli enti partner deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.
- 14) *Eventuali tirocini riconosciuti*: indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del progetto, specificando l'Ente che riconosce i tirocini. L'accordo tra l'ente proponente e gli enti partner deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.
- 15) *Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio*: a voce fa riferimento alle competenze che gli operatori volontari potranno acquisire con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono discendere direttamente dalle attività comuni del servizio civile e devono essere attestate dall'ente proponente il progetto utilizzando un "attestato standard", dall'ente proponente il progetto o da ente terzo utilizzando un "attestato specifico", oppure possono essere certificate da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013. La scelta della tipologia di attestato deve essere la stessa di quella descritta nella scheda programma (attestato standard, attestato specifico o certificazione delle competenze). Qualora la scheda programma preveda l'attestato specifico il progetto può anche prevedere la certificazione delle competenze. Per la compilazione della voce 15 della scheda bisognerà pertanto attenersi alle seguenti indicazioni:

- qualora si opti per la prima soluzione bisognerà solo indicare "attestato standard";
- nel secondo caso bisognerà indicare solo "attestato specifico" e qualora l'attestato venga rilasciato da ente terzo occorrerà riportare anche il nome del soggetto terzo, caricando nel sistema Helios la lettera di impegno di quest'ultimo a produrre l'attestato specifico, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti;
- nell'ultimo caso andrà indicato "certificazione competenze" e riportato il nome del soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013 (con esplicito richiamo a tale norma), caricando nel sistema Helios la lettera di impegno da parte del soggetto stesso a rilasciare il certificato, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti.

Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà "attestato standard" rilasciato dall'ente proponente il progetto.

In caso di **coprogettazione** l'attestato standard o specifico può essere rilasciato dall'ente proponente il progetto oppure congiuntamente dagli enti coprogettanti (sottoscritto da tutti).

Nel caso in cui il progetto preveda la misura di un periodo fino a tre mesi in un paese U.E. inserire l'indicazione delle competenze acquisibili dagli stessi durante il periodo di servizio all'estero.

- 16) *Sede di realizzazione*: indicare la sede di realizzazione della formazione generale, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto, specificando località, via e numero civico. Se l'ente non è a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della

redazione del progetto, deve dichiarare che lo comunicherà prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari.

La formazione generale, con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non formali, può essere erogata anche *on line* in modalità sincrona a condizione che l'operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Se l'ente intende utilizzare questa modalità deve dichiararlo esplicitamente in tale voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali previste. Resta fermo che la formazione si può svolgere in modalità asincrona per non più del 30% del totale delle ore previste. Nel caso in cui l'ente intenda utilizzare entrambe le modalità sincrona e asincrona, la somma delle stesse non può superare il 50% del totale. L'aula, sia essa fisica o virtuale, non deve superare i 30 partecipanti.

- 17) *Sede di realizzazione*: indicare la sede di realizzazione della formazione specifica, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto, specificando località, via e numero civico. Se l'ente non è a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della redazione del progetto, deve dichiarare che lo comunicherà prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari.
- 18) *Tecniche e metodologie di realizzazione*: indicare le metodologie alla base del percorso di formazione specifica per gli operatori volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo, tra le quali non rientrano l'affiancamento e l'accompagnamento. La formazione specifica può essere erogata anche *on line* in modalità sincrona a condizione che l'operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Se l'ente intende utilizzare questa modalità deve dichiararlo esplicitamente in tale voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali. La percentuale della formazione erogata *on line* in modalità sincrona e in modalità asincrona non potrà superare il 50% del totale delle ore previste. L'aula, sia essa fisica o virtuale, non deve superare i 30 partecipanti.
- 19) *Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo* : la formazione specifica degli operatori volontari varia da progetto a progetto secondo il settore, l'area di intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall'ente per la realizzazione dello stesso. Occorre specificare i moduli, la durata in ore e i relativi contenuti inseriti nel processo formativo, ivi compreso quello relativo alla "formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile". Se uno o più moduli della formazione specifica non sono coerenti con le attività del progetto, gli stessi vengono esclusi dalla valutazione e vengono di conseguenza decurtate le ore ad essi relative con conseguente adattamento del punteggio in fase di valutazione. Nel caso di **coprogettazione** deve essere garantita agli operatori volontari la stessa formazione specifica, devono cioè essere erogati gli stessi moduli inseriti nel processo formativo, a meno di specifiche attività differenti che possono prevedere alcuni moduli di formazione differenziati
- 20) *Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli*: indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita di ciascun formatore. Elencare in modo dettagliato, per ogni modulo della formazione previsto alla voce 19, i titoli e/o le esperienze di ciascun formatore cui è affidata la formazione specifica. I titoli e le esperienze devono fare specifico riferimento ai moduli e devono essere indicati e descritti in modo tale che emerga l'attinenza con i moduli stessi. Ciò significa che non si può genericamente riportare espressioni come "esperto sul tema". Ciò vale anche per il

formatore sui rischi per il quale in particolare sono richiesti i seguenti requisiti minimi: laurea in ingegneria o equipollenti, oppure esperienza almeno annuale in materia di rischi e sicurezza, oppure esperienza pregressa come formatore in materia dei rischi e sicurezza. Il requisito richiesto deve essere esplicitamente riportato e se si tratta di esperienza occorre anche descriverla dettagliatamente. Il nominativo del formatore specifico sui rischi può essere omissivo in caso di formazione affidata a Regioni o province autonome. In tal caso al posto dei dati anagrafici del formatore deve essere dichiarata la Regione o Provincia Autonoma.

- 21) *Durata*: indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione generale non può essere inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es.: giorni, settimane, mesi). La formazione specifica deve essere erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall'avvio dello stesso. L'ente in alternativa può adottare, dichiarandolo e motivandolo espressamente all'interno di tale voce, l'ulteriore modalità prevista (70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terzo ultimo mese del progetto). Il modulo relativo alla "Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile" deve essere obbligatoriamente erogato entro i primi 90 giorni dall'avvio del progetto.
- 22) *Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con particolari specificità*: inserire eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma laddove in casi eccezionali il progetto prevedesse delle specificità tali da comportare una modifica del sistema di selezione. In tal caso il criterio di selezione adottato deve essere interamente descritto, cioè non deve essere indicata soltanto la parte variata rispetto al sistema di selezione depositato in sede di iscrizione all'albo. In tale voce non vanno inseriti ulteriori criteri per selezionare i ragazzi con minori opportunità in quanto il numero di volontari indicato costituisce, nell'ambito della procedura di selezione, una riserva di posti. Pertanto si mantiene lo stesso sistema di selezione per tutti i candidati.
- 23) *Giovani con minori opportunità*: indicare l'eventuale adozione della misura a favore dei giovani con minori opportunità barrando la casella corrispondente. Nel caso di adozione della misura tutte le sottovoci da compilare sono obbligatorie, pena l'esclusione della misura, tranne la voce 23.4 relativa all'eventuale assicurazione integrativa.

23.1 *Numero volontari con minori opportunità*: indicare il numero di operatori volontari con minori opportunità rammentando che devono essere in percentuale pari o superiore al 25% del totale degli operatori volontari previsti per il progetto. Il numero di volontari indicato costituisce, nell'ambito della procedura di selezione, una riserva di posti, mantenendo lo stesso sistema di selezione per tutti i candidati.

23.2 *Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità*: indicare una sola tipologia di giovani con minore opportunità cui è dedicato il progetto barrando la casella corrispondente e, nel caso dei giovani con riconoscimento di disabilità, specificare il tipo e dichiarare di essere dotato degli opportuni strumenti per gestire il reclutamento e le attività successive del servizio. È possibile indicare anche più di un tipo di disabilità scelto dall'ente in funzione della capacità di realizzare il progetto.

23.3 *Documento che attesta l'appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2*: indicare la documentazione attestante l'appartenenza ad una delle tipologie di giovani con minore opportunità da presentare in sede di selezione, che può essere la

certificazione oppure l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il candidato dovrà presentare il documento richiesto, valido alla data di presentazione della domanda, che attesti l'appartenenza alla tipologia.

23.4 Eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi: indicare l'eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare a tutela dei giovani per i rischi connessi all'attività svolta, non coperti dalla polizza assicurativa del Dipartimento. Caricare nel sistema informatico Helios una lettera di intenti/accordo rilasciato da una compagnia assicurativa, concernente la disponibilità, nel caso in cui il progetto risulti utilmente collocato in graduatoria, a stipulare con l'ente apposito contratto di assicurazione per gli operatori volontari a copertura dei rischi connessi all'attività svolta.

23.5 Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione: descrivere le azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare, anche realizzando una specifica campagna di informazione sulle attività progettuali e sul bando di selezione, al fine di intercettare i giovani con minori opportunità nei territori di interesse del progetto e di favorirne la partecipazione. Potrà, per esempio, essere utile agire in rete con enti e istituzioni che si occupano ordinariamente di tali classi di giovani.

23.6 Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: illustrare le ulteriori risorse umane e strumentali e/o le iniziative e/o le misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. Ad esempio in funzione della tipologia di minore opportunità individuata: numero ore di formazione aggiuntive, incremento della presenza delle figure di sostegno, contributo economico agli spostamenti o abbonamenti, sistemi ulteriori di monitoraggio delle attività.

24) *Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell'U.E.:* Indicare l'eventuale adozione della ulteriore misura del periodo fino a 3 mesi in un paese U.E., barrando la casella corrispondente. Nel caso di adozione della misura tutte le voci da compilare sono obbligatorie, pena l'esclusione della misura.

24.1 Paese U.E.: Indicare il Paese U.E.

24.2 Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.: ferma restando la durata complessiva del progetto in Italia, minima di 8 mesi e massima di 12 mesi, indicare la durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.. La durata di detto servizio all'estero non può essere inferiore ad un mese o superiore a tre mesi, e, in alternativa, può essere espressa anche in giorni. Le sotto voci successive vanno compilate solo se si tratta di paese transfrontaliero e si intendono adottare modalità organizzative del servizio particolari.

24.2.a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero): indicare la modalità di svolgimento del servizio nel territorio transfrontaliero (paese U.E. confinante con l'Italia), che può essere continuativa o non continuativa, in considerazione che gli operatori volontari rientrano nel territorio italiano quotidianamente, dopo lo svolgimento in territorio estero dell'orario di servizio previsto dal progetto;

24.2.b) *Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)*: indicare l'articolazione oraria del servizio per i progetti in territorio transfrontaliero.

24.3 *Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all'estero*: descrivere le attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all'estero, che devono risultare coerenti con le attività del progetto svolte in Italia.

24.4 *Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi riferiti alla misura*: descrivere i contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi riferiti alla misura rispetto a quelli indicati alla voce 19.

24.5 *Modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio per gli operatori volontari*: indicare la modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio per gli operatori volontari (da confermare prima dell'avvio del progetto). La fornitura di detti servizi costituisce un onere per tutti gli enti, sia pubblici che privati. La sotto voce successiva va compilata solo se si tratta di paese transfrontaliero.

24.5.a) *Modalità di fruizione del vitto e dell'erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in territorio transfrontaliero)*: in caso di progetto transfrontaliero, indicare le modalità di fruizione del vitto e dell'erogazione delle spese di viaggio giornaliero di andata e ritorno a favore degli operatori volontari da confermare prima dell'avvio del progetto. La fornitura di detti servizi costituisce un onere per tutti gli enti, sia pubblici che privati.

24.6 *Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all'estero con la sede in Italia*: indicare le modalità ed i mezzi a disposizione degli operatori volontari per comunicare con la sede italiana dell'ente proponente del progetto.

24.7 *Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza*: indicare la previsione di una eventuale polizza assicurativa integrativa di quella stipulata dal Dipartimento a favore degli operatori volontari, a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza. L'ente dovrà allegare al progetto una lettera di intenti/accordo rilasciato da una compagnia assicurativa, concernente la disponibilità, nel caso in cui il progetto risulti utilmente collocato in graduatoria, a stipulare con l'ente apposito contratto di assicurazione per gli operatori volontari all'estero a copertura dei rischi elencati nel Piano di sicurezza presentato. Il predetto contratto dovrà pervenire prima dell'avvio del progetto.

24.8 *Tabella riepilogativa*: compilare le voci della tabella riepilogativa contenente le informazioni relative alla sede estera, che può anche non essere accreditata all'Albo, agli operatori volontari e agli operatori locali di progetto all'estero i cui curricula devono essere caricati nel sistema informatico Helios.

25) *Tutoraggio*: indicare l'eventuale adozione dell'ulteriore misura di un periodo fino a 3 mesi di tutoraggio, barrando la casella corrispondente. Nel caso di adozione della misura tutte le voci da compilare sono obbligatorie, pena l'esclusione della misura, ad eccezione della voce 25.5 riguardante eventuali attività opzionali da realizzare nel percorso di tutoraggio.

25.1 *Durata del periodo di tutoraggio*: ferma restando la durata complessiva del progetto in Italia, minima di 8 mesi e massima di 12 mesi, indicare la durata della misura di tutoraggio, che non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi, e che, in alternativa, può essere espressa anche in giorni.

25.2 *Ore dedicate al tutoraggio*: specificare il numero di ore collettive e individuali. Il numero complessivo delle ore non può essere inferiore a 20 ed il numero delle ore individuali non può essere inferiore a 4. Nell'ambito delle ore svolte collettivamente deve essere garantito un adeguato rapporto tra numero di volontari e tutor; in ogni caso la classe di volontari non deve superare il numero di 30 unità.

25.3 *Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione*: indicare i tempi di svolgimento del periodo di tutoraggio, le modalità e l'articolazione oraria con cui lo stesso sarà strutturato, descrivendone le fasi di realizzazione. Il percorso di tutoraggio deve svolgersi preferibilmente alla fine del periodo di servizio civile e comunque non prima della metà dell'intero periodo di svolgimento del progetto. È possibile svolgere parte delle ore previste anche *on line* in modalità sincrona a condizione che l'operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Se l'ente intende utilizzare la suddetta modalità deve dichiararlo esplicitamente in tale voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali. Tale percentuale non potrà superare il 50% del totale delle ore previste. Non è invece possibile prevedere la somministrazione di moduli attraverso una piattaforma *on line* che non comporta la presenza di una figura di riferimento quale il tutor e la possibilità di partecipazione attiva da parte dell'operatore volontario.

25.4 *Attività obbligatorie*: descrivere in modo dettagliato ogni attività obbligatoria da realizzare nel percorso di tutoraggio, non limitandosi a riproporre l'elenco indicato, ma fornendo indicazioni specifiche con riferimento alla loro concreta realizzazione. Le attività da prevedere necessariamente sono le seguenti:

- a. l'organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell'esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile;
- b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo strumento dello *Youthpass*, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello *Skills profile tool for Third Countries Nationals* della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all'avvio d'impresa;
- c. le attività volte a favorire nell'operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l'impiego ed i Servizi per il lavoro.

25.5 *Attività opzionali*: descrivere eventuali attività opzionali da realizzare nel percorso di tutoraggio, fornendo indicazioni dettagliate con riferimento alla loro concreta realizzazione. Il percorso di tutoraggio può prevedere le seguenti attività opzionali:

- a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee;
- b. l'affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l'impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato;
- c. altre iniziative idonee alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro.

25.6 *Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)*: indicare il nominativo della persona fisica che svolge il ruolo di tutor o la denominazione dell'organismo pubblico o privato cui si affida tale ruolo, caricando sul sistema

informatico Helios nel primo caso il curriculum e, nel secondo caso, una lettera di presentazione dell'organismo, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Detti requisiti riguardano il possesso di adeguata formazione e qualificata esperienza in materia di risorse umane, con particolare riferimento alla selezione, alla valorizzazione delle competenze e all'orientamento professionale e/o alle politiche attive del lavoro.

2. INFORMAZIONI DA INSERIRE ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA HELIOS

- Durata del progetto: scegliere dal menù a tendina 8, 9, 10, 11, o 12 mesi.
- Propri enti di accoglienza che partecipano al progetto.
- Enti titolari e/o loro enti di accoglienza che partecipano in coprogettazione.
- Orario di servizio settimanale degli operatori volontari oppure, in alternativa, monte ore annuo: indicare il numero di ore di servizio settimanale degli operatori volontari che deve essere di 25 (orario rigido). In alternativa, indicare il monte ore annuo delle ore di servizio:
 - 1.145 ore per i progetti della durata di 12 mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito;
 - 1.049 ore per i progetti della durata di 11 mesi, cui si sommano 18 giorni di permesso retribuito;
 - 954 ore per i progetti della durata di 10 mesi, cui si sommano 17 giorni di permesso retribuito;
 - 859 ore per i progetti della durata di 9 mesi, cui si sommano 15 giorni di permesso retribuito;
 - 765 ore per i progetti della durata di 8 mesi, cui si sommano 13 giorni di permesso retribuito.

Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari possono essere impiegati per un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 36 ore settimanali, distribuendo comunque le ore uniformemente nel corso dell'intero periodo di durata del progetto e senza che complessivamente venga superato il monte ore previsto.

- Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana.
- Sede/i di attuazione progetto che deve/ono essere selezionata/e e associata/e al progetto; numero di operatori volontari impiegati nella sede di attuazione progetto distinti per eventuale fruizione di vitto e/o alloggio; nominativo dell'operatore/operatori locale/i di progetto. Per ciascuna sede di attuazione può essere indicata, a titolo informativo, una sede secondaria, comunque accreditata all'Albo, dove possono svolgersi parte delle attività progettuali. L'inserimento dei dati suddetti consente al sistema Helios di generare automaticamente un documento riepilogativo (box sedi) che, all'atto dell'attivazione della funzione "presenta", viene aggiunto alla documentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, su ogni riga del box sedi sono individuati:

- l'ente titolare o di accoglienza cui fa riferimento ciascuna sede di attuazione progetto;
- la sede di attuazione progetto. Il progetto può realizzarsi in:
 - a) *sedi proprie dell'ente proponente il progetto;*
 - b) *sedi dell'ente di accoglienza dell'ente proponente il progetto;*
 - c) *sedi proprie di altro ente titolare di iscrizione all'albo coprogettante;*
 - d) *sedi dell'ente di accoglienza di altro ente titolare di iscrizione coprogettante;*
- la città della sede di realizzazione del progetto;
- l'indirizzo della sede di realizzazione del progetto;

- il numero degli operatori volontari richiesti per le singole sedi comprensivo del numero degli eventuali operatori volontari con minori opportunità;
- il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. È fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 4 volontari per il settore “Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero” e ad 1 OLP ogni 6 volontari per tutti gli altri settori. Fermo restando il rapporto OLP/numero degli operatori volontari (1 a 4 oppure 1 a 6) uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede. Al fine di evitare che due enti diversi immettano lo stesso nominativo con la conseguenza di dover respingere per intero o escludere le sedi di entrambi i progetti, il sistema informatico Helios avverte l'ente all'atto del secondo inserimento dello stesso nominativo.

I curricula degli OLP devono essere redatti in forma di autocertificazione, secondo il facsimile di cui all'allegato 5A, tenendo conto dei requisiti indicati nell'allegato 5 e devono essere sottoscritti e accompagnati da copia di documento di riconoscimento valido. Devono essere caricati nel sistema informatico Helios. Qualora l'ente intenda avvalersi di un OLP che negli anni passati ha già svolto tale attività nello stesso settore nell'ambito di progetti di servizio civile positivamente valutati può non caricare il relativo curriculum, limitandosi a fornire solo i dati sopraelencati e spuntando il relativo *flag* “curriculum presente nel sistema”. Si precisa che, qualora l'OLP avesse invece svolto il suo ruolo in un settore diverso da quello previsto dal progetto, l'ente deve necessariamente caricare il curriculum sul sistema informatico Helios.

- Tranche e durata della formazione generale: indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es: giorni, settimane, mesi). L'ente deve indicare all'interno di tale voce i tempi di erogazione delle ore di formazione dichiarate, optando per una delle due seguenti soluzioni: l'80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e il restante 20% entro il penultimo mese del progetto, oppure tutte le ore di formazione dichiarate da erogare entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto.

ENTE

1) *Denominazione e codice SU dell'ente titolare di iscrizione all'albo SCU proponente il progetto (*)*

2) *Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)*

Sì

No

3) *Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Sì/No)*

Sì

No

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

4) *Titolo del programma (*)*

5) *Titolo del progetto (*)*

6) *Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)*

7) *Contesto specifico del progetto (*)*

7.1) *Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)*

- Contesto
- Bisogni/aspetti da innovare
- Indicatori (situazione ex ante)

7.2) *Destinatari del progetto (*)*

--

8) *Obiettivo del progetto (*)*

Descrizione dell'obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del programma ()*

<ul style="list-style-type: none">• Obiettivo• Indicatori (situazione a fine progetto)

9) *Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto (*)*

9.1) *Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo (*)*

--

9.2) *Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 (*)*

--

9.3) *Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto (*)*

--

9.4) *Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste (*)*

--

9.5) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto (*)*

--

10) *Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio*

--

11) *Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni*

--

12) *Eventuali partner a sostegno del progetto*

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti

14) Eventuali tirocini riconosciuti

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio (*)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

16) Sede di realizzazione (*)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

17) Sede di realizzazione (*)

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo (*)

20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)

<i>dati anagrafici del formatore specifico</i>	<i>titoli e/o esperienze specifiche (descritti dettagliatamente)</i>	<i>modulo formazione</i>
		<i>(Tra cui) Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale</i>

21) *Durata (*)*

22) *Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con particolari specificità*

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI

23) *Giovani con minori opportunità*

23.1) *Numero volontari con minori opportunità (*)*

23.2) *Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)*

a. *Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità*

b. *Giovani con bassa scolarizzazione*

c. *Giovani con difficoltà economiche*

d. *Care leavers*

e. *Giovani con temporanea fragilità personale o sociale*

23.3) Documento che attesta l'appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2) (*)

- a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
- b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità n ello svolgimento delle attività progettuali. (*)

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell'U.E.

24.1) Paese U.E. (*)

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)

- Continuativo
- Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.3) *Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all'estero (*)*

24.4) *Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi riferiti alla misura (*)*

24.5) *Modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio per gli operatori volontari (*)*

24.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell'erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in territorio transfrontaliero) ()*

24.6) *Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all'estero con la sede in Italia (*)*

24.7) *Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza*

24.8) *Tabella riepilogativa (*)*

N.	Ente titolare o di accoglienza cui fa riferimento la sede	Sede di attuazione progetto	Paese estero	Città	Indirizzo	Numero operatori volontari	Operatore locale di progetto estero
1							
2							
3							
4							

25) *Tutoraggio*

25.1) *Durata del periodo di tutoraggio (*)*

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

25.2) *Ore dedicate al tutoraggio (*)*

- numero ore totali

di cui:

- numero ore collettive

- numero ore individuali

25.3) *Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)*

25.4) *Attività obbligatorie (*)*

25.5) *Attività opzionali*

25.6) *Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)*

ALLEGATO 4 - Indicazioni operative per la redazione del progetto da realizzarsi all'estero

Il progetto deve essere redatto mediante la compilazione della scheda progetto di cui all'allegato 4A e mediante l'inserimento di alcune informazioni nel sistema informatico Helios. Nella valutazione dell'elaborato verranno tenute in debita considerazione la sinteticità e la chiarezza espositiva.

1. COMPILAZIONE SCHEDA PROGETTO

La compilazione della scheda progetto deve essere effettuata in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci e attenendosi alle indicazioni di seguito riportate. Le voci contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

Le voci della scheda progetto di seguito elencate e contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 26, 28, 28.1, 28.2 sono inserite, alcune in modo automatico altre dall'ente, anche nel sistema informatico Helios, secondo le indicazioni fornite dal relativo Manuale.

- 1) *Denominazione e codice SU dell'ente titolare di iscrizione all'albo SCU proponente il progetto*: indicare la denominazione e il codice SU dell'ente proponente il progetto titolare di iscrizione all'albo SCU che coincide con l'ente che propone il programma. In caso di coprogrammazione l'ente proponente il progetto è l'ente che propone il programma oppure uno degli enti coprogettanti.
- 2) *Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)*: indicare se c'è coprogettazione con almeno due enti di accoglienza propri (Sì/No).
- 3) *Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Sì/No)*: indicare se c'è coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Sì/No).

Nota alle voci 2) e 3):

In entrambi i casi sopra descritti (voci 2) e 3)), l'ente proponente dovrà integrare le voci della scheda progetto 8, 9.1, 9.3 e 19 - relative, rispettivamente, all'obiettivo del progetto, alle attività progettuali, al ruolo degli operatori volontari e alla formazione specifica - con gli elementi necessari a descrivere la coprogettazione. In particolare la descrizione deve riguardare: il contributo di ciascuno degli enti coprogettanti al raggiungimento dell'obiettivo, le attività identiche/similari e/o complementari svolte da ciascun ente coprogettante, le attività che gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso, indicandone strumenti e modalità, il dettaglio della formazione specifica.

L'ente proponente potrà altresì integrare le voci 9.4 e 9.5 della scheda progetto - relative, rispettivamente, alle risorse umane e alle risorse strumentali necessarie per l'attuazione del progetto - con elementi eventuali volti a descrivere la messa in comune di tali risorse, specificando a quale ente coprogettante le stesse fanno capo.

Nel caso in cui venga scelta la voce 3, la coprogettazione deve essere sancita tramite un accordo sottoscritto dagli enti coprogettanti, da inserire nel sistema informatico Helios, prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. In tale accordo gli enti devono dichiarare quanto descritto nelle integrazioni alle voci 8, 9.1, 9.3 e 24 della scheda progetto ed eventualmente alle voci 9.4 e 9.5. Inoltre devono dichiarare di condividere gli stessi sistemi di formazione, selezione e monitoraggio (che corrispondono a quelli dell'ente che presenta il programma o, in caso di coprogrammazione, a quelli cui si è deciso di ricorrere nell'accordo di coprogrammazione).

- 4) *Titolo del programma*: indicare il titolo del programma.
- 5) *Titolo del progetto*: indicare il titolo del progetto.
- 6) *Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)*: indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i codici dell'allegato 1. Può essere indicata anche una seconda area di intervento. Non è consentita la redazione di progetti per più settori. Il settore scelto per il progetto sarà automaticamente inserito tra i settori indicati nel relativo programma al momento dell'associazione del progetto al programma.
- 7) *Contesto specifico del progetto*: indicare il contesto specifico del progetto attraverso la compilazione delle voci 7.1 e 7.2.

7.1) *Breve descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica dove si realizza il progetto*: descrivere brevemente l'attuale contesto specifico del Paese estero o dell'area geografica dove si realizza il progetto, in coerenza con il contesto descritto nella cornice generale del programma, individuando i bisogni e/o gli aspetti da innovare su cui si intende intervenire attraverso il progetto; è importante, a tal fine, identificare la più ristretta area geografica o Stato o regione interna ove è prevista la realizzazione del progetto. Tale voce deve essere redatta in modo chiaro e sintetico mettendo in evidenza le criticità rilevate o gli aspetti su cui si intende investire, descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, attraverso il perseguimento del proprio obiettivo utilizzando specifici indicatori. Complessivamente per tale voce occorre non superare i 50.000 caratteri spazi inclusi.

7.2) *Destinatari del progetto*: individuare i destinatari del progetto, cioè soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, quelli su cui l'intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target del progetto.

7.3) *Precedente esperienza dell'ente presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell'area geografica anche in relazione alla propria mission*: descrivere le precedenti esperienze dell'ente presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell'area geografica interessata e nell'area d'intervento prescelti. In presenza di coprogettazione descrivere le precedenti esperienze di tutti gli enti coprogettanti.

7.4) *Indicazione degli eventuali partner esteri e descrizione del loro contributo*: indicare i partner esteri del progetto (enti diversi da quelli indicati alla voce 17, che si riferiscono ai partner in Italia, e da quelli presenti nel box sedi estero generato dal sistema informatico che si riferiscono agli enti che realizzano i progetti), la loro *mission*, i rapporti con l'ente proponente e/o coprogettante e la descrizione del loro contributo all'attuazione del progetto. Descrivere in modo chiaro e dettagliato l'apporto specifico di ogni partner che deve concorrere alla realizzazione delle attività del progetto. Si tratta di descrivere prodotti o servizi o luoghi o esperienze che il partner mette a disposizione per la realizzazione del progetto; l'apporto di ciascun partner deve essere diverso da quello degli altri partner proposti.

Tali enti:

- non devono essere iscritti all'albo di servizio civile universale;
- devono essere diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete.

- 8) *Obiettivo del progetto*: descrivere l'obiettivo del progetto con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del programma, tenendo presente la realtà

descritta al precedente punto 7) utilizzando gli stessi indicatori e richiamando i dati di partenza, in modo da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all'inizio e alla fine del progetto. Si tratta di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere con la realizzazione del progetto. In tale voce non devono invece essere descritte le attività utili al raggiungimento dell'obiettivo che saranno descritte alla successiva voce 9.

In caso di **coprogettazione** indicare il contributo di ciascuno degli enti coprogettanti al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

- 9) *Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto*: indicare le attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto attraverso la compilazione delle voci 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

9.1) *Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo*: descrivere il complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo indicato alla precedente voce 8, tenendo presente il contesto rappresentato alla voce 7. In particolare, occorre descrivere le attività svolte in ogni sede di attuazione progetto, a meno che non coincidano ed in questo caso l'ente potrà precisare che le attività sono uguali in tutte le sedi. Non vanno descritte le attività degli operatori volontari che saranno evidenziate alla successiva voce 9.3.

In caso di **coprogettazione**, specificare le principali attività identiche/similari e/o complementari; le attività svolte da ciascun ente coprogettante devono essere indicate in modo che sia chiaro quale sia l'apporto di ognuno per il raggiungimento dell'obiettivo comune. La coprogettazione non implica necessariamente la messa a disposizione da parte di ciascun ente coprogettante di sedi di attuazione progetto, ma è possibile che vengano utilizzate solo quelle in capo a uno degli enti. Resta fermo che i giovani assegnati ad una determinata sede possono essere impiegati anche in altra sede prevista nella progettazione, tuttavia nei limiti indicati dalla Disciplina vigente relativa ai rapporti tra enti e volontari.

9.2) *Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1*: indicare i tempi delle attività progettuali in modo da favorire una facile azione di monitoraggio concernente l'andamento delle attività indicate alla voce 9.1), ponendole anche in uno schema logico-temporale (diagramma di Gantt) il più accurato e dettagliato possibile, che si presti ad una facile azione di controllo concernente l'andamento delle attività stesse.

9.3) *Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto*: descrivere il ruolo degli operatori volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere e che potranno essere anche solo una parte delle più ampie e complesse azioni progettuali previste al punto 9.1. In particolare devono essere descritte le attività degli operatori volontari diversificandole in relazione ad ogni sede di attuazione progetto. Si rammenta che al volontario non possono essere delegate responsabilità proprie del personale dell'ente.

È possibile prevedere che parte della attività siano realizzate, non nelle sedi di attuazione del progetto, ma "da remoto". L'attività "da remoto" non può comunque superare il 30% dell'attività totale degli operatori volontari, in termini di giorni o di ore a seconda dell'opzione scelta. È possibile ricorrere a tale modalità solo se l'operatore volontario dispone di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Ciò implica che l'ente in ogni caso deve essere organizzato affinché le attività degli operatori volontari si possano comunque svolgere tutte in presenza. Resta fermo che si può ricorrere all'attività "da remoto", anche se non pianificato, in via eccezionale, in situazioni di emergenza che non consentano l'operatività presso le sedi. In tali casi l'ente avrà cura di dare opportuna comunicazione al Dipartimento.

In caso di **coprogettazione**, specificare le attività che gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso

Nel caso in cui il progetto preveda la partecipazione di operatori volontari con minore opportunità tale voce può essere integrata, solo se ritenuto necessario, descrivendo il ruolo e le attività previste per gli operatori volontari con minori opportunità, se in parte diverse da quelle degli altri operatori volontari. Per la categoria di giovani in condizione di disabilità le attività previste per la realizzazione del progetto devono essere compatibili con la specifica condizione di disabilità.

9.4) *Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste*: individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all'espletamento delle attività previste dal progetto e per il raggiungimento dell'obiettivo in precedenza fissato. Pertanto, è necessario specificare non solo il numero delle risorse umane impegnate ma anche la professionalità delle stesse in coerenza con le attività da svolgere. Non vanno inserite nel computo le figure previste dal sistema del servizio civile nella fase di iscrizione all'albo ed in quella di realizzazione dei progetti. Le risorse umane vanno differenziate per sede di attuazione progetto.

Nel caso di **coprogettazione** è possibile prevedere la messa in comune di risorse umane, specificando a quale ente coprogettante fanno capo.

9.5) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto*: elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, evidenziandone l'adeguatezza rispetto alle attività previste. Si ricorda che tale voce è strettamente collegata all'obiettivo fissato alla voce 8 e alle attività previste alla voce 9.1 della scheda. Non ci si attende un riferimento generico alle dotazioni dell'ente ma una descrizione puntuale delle risorse, chiaramente anche in dotazione dell'ente, che si intende impiegare, realmente funzionali alle attività del progetto sia in termini di quantità che di caratteristiche. Le risorse tecniche e strumentali vanno differenziate per ogni sede di attuazione progetto in base alle attività previste per la sede e al numero di operatori volontari impiegati nella stessa.

Nel caso di coprogettazione è possibile prevedere la messa in comune di risorse strumentali, specificando a quale ente coprogettante fanno capo.

- 10) *Modalità di fruizione del vitto e alloggio*: indicare le modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio da parte degli operatori volontari. La fornitura di questo servizio è obbligatoria per tutti gli enti, pubblici e privati.
- 11) *Mesi di permanenza all'estero, modalità e tempi di eventuali rientri in Italia degli operatori volontari*: indicare il numero di mesi di permanenza all'estero degli operatori volontari (minimo 5 mesi per progetti della durata di 8/9 mesi; minimo 6 mesi per progetti della durata di 10 mesi; minimo 7 mesi per progetti della durata di 11/12 mesi). Indicare il periodo di partenza per l'estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri in Italia.
- 12) *Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana*: indicare le modalità ed i mezzi a disposizione degli operatori volontari per comunicare con la sede italiana dell'ente proponente il progetto.
- 13) *Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari*: indicare eventuali particolari condizioni ed obblighi richiesti per l'espletamento del servizio (es: pernottamento, missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi...) fermo restando che l'ente deve assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo del progetto. Inoltre,

l'ente deve sottolineare quali particolari obblighi debbano essere mantenuti anche al di fuori dell'orario di servizio. In questa voce l'ente deve indicare anche quali sono gli eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute. Laddove il numero dei giorni di chiusura fosse superiore ad un terzo dei giorni di permesso degli operatori volontari, l'ente dovrà prevedere una modalità o una sede alternativa per consentire la continuità di servizio del volontario.

- 14) *Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari*: illustrare eventuali condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione sanitaria, clima, cibo, trasporti, alloggio, servizi pubblici, comunicazioni, lingua, cultura ed usanze, ecc...
- 15) *Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza*: indicare la previsione di una eventuale polizza assicurativa integrativa di quella stipulata dal Dipartimento a favore degli operatori volontari, a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per questa voce l'ente dovrà allegare al progetto una lettera di intenti/accordo rilasciata da una compagnia assicurativa, concernente la disponibilità, nel caso in cui il progetto risulti utilmente collocato in graduatoria, a stipulare con l'ente apposito contratto di assicurazione per gli operatori volontari all'estero a copertura dei rischi elencati nel Piano di sicurezza presentato. Il predetto contratto dovrà pervenire prima dell'avvio del progetto. La mancata produzione dello stesso impedisce l'attivazione del progetto.
- 16) *Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni*: indicare eventuali ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 40 del 2017, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alle selezioni; in tal caso, l'assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. La previsione dei requisiti aggiuntivi deve essere limitata solo a casi particolari e adeguatamente motivata (es. sesso femminile per progetto in un centro antiviolenza), esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. Si specifica che non possono essere indicati requisiti da prendere in considerazione in fase di valutazione. Quindi vanno evitate formule come "è richiesto preferibilmente" o "saranno valutate favorevolmente" in quanto influirebbero sui sistemi di selezione.
- 17) *Eventuali partner a sostegno del progetto*: indicare gli enti partner in Italia (che sono pertanto diversi da quelli indicati alla voce 7.4 e da quelli presenti nel box sedi estero), specificando il loro codice fiscale, tenendo presente che:
- non devono essere iscritti all'albo di servizio civile universale;
 - devono essere diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete.

Descrivere in modo chiaro e dettagliato l'apporto specifico di ogni partner che deve concorrere alla realizzazione delle attività del progetto. Si tratta di descrivere prodotti o servizi o luoghi o esperienze che il partner mette a disposizione per la realizzazione del progetto. Non è sufficiente limitarsi a citare genericamente la partecipazione del partner al progetto per avere una valutazione positiva, ma occorre, come detto, specificare dettagliatamente l'apporto che può riguardare anche non tutte le sedi del progetto. Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo, in caso di più partner, l'apporto di ciascuno di essi deve essere diverso. L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente proponente il progetto. In alternativa può essere sottoscritto dall'ente partner e

dall'ente di accoglienza che realizza il progetto. In ogni caso l'accordo deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.

- 18) *Eventuali crediti formativi riconosciuti*: indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto, indicando l'Ente che riconosce i crediti. L'accordo tra l'ente proponente e gli enti partner deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.
- 19) *Eventuali tirocini riconosciuti*: indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del progetto, specificando l'Ente che riconosce i tirocini. L'accordo tra l'ente proponente e gli enti partner deve essere mantenuto agli atti dell'ente proponente il progetto.
- 20) *Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio*: la voce fa riferimento alle competenze che gli operatori volontari potranno acquisire con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono discendere direttamente dalle attività comuni del servizio civile e possono essere attestate dall'ente proponente il progetto utilizzando un "attestato standard", dall'ente proponente il progetto o da ente terzo utilizzando un "attestato specifico", oppure possono essere certificate da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013.

La scelta della tipologia di attestato deve essere la stessa di quella descritta nella scheda programma (attestato standard, attestato specifico o certificazione delle competenze). Qualora la scheda programma preveda l'attestato specifico, il progetto può anche prevedere la certificazione delle competenze.

Per la compilazione della voce 20 della scheda bisognerà pertanto attenersi alle seguenti indicazioni:

- qualora si opti per la prima soluzione bisognerà solo indicare "attestato standard";
- nel secondo caso bisognerà indicare solo "attestato specifico" e qualora l'attestato venga rilasciato da ente terzo occorrerà riportare anche il nome del soggetto terzo, caricando nel sistema Helios la lettera di impegno di quest'ultimo a produrre l'attestato specifico, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti;
- nell'ultimo caso andrà indicato "certificazione competenze" e riportato il nome del soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013 (con esplicito richiamo a tale norma), caricando nel sistema Helios la lettera di impegno da parte del soggetto stesso a rilasciare il certificato, oppure l'accordo sottoscritto tra i due enti.

Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà "attestato standard" rilasciato dall'ente proponente il progetto.

In caso di **coprogettazione** l'attestato standard o specifico può essere rilasciato dall'ente proponente il progetto oppure congiuntamente dagli enti coprogettanti (sottoscritto da tutti).

- 21) *Sede di realizzazione*: indicare la sede di realizzazione della formazione generale la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto, specificando località, via e numero civico. Se l'ente non è a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della redazione del progetto, deve dichiarare che lo comunicherà prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari.

La formazione generale, con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non formali, può essere erogata anche *on line* in modalità sincrona a condizione che l'operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in

grado di fornirglieli. Se l'ente intende utilizzare questa modalità deve dichiararlo esplicitamente in tale voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali previste. Resta fermo che la formazione si può svolgere in modalità asincrona per non più del 30% del totale delle ore previste. Nel caso in cui l'ente intenda utilizzare entrambe le modalità sincrona e asincrona, la somma delle stesse non può superare il 50% del totale. L'aula, sia essa fisica o virtuale, non deve superare i 30 partecipanti.

- 22) *Sede di realizzazione*: indicare la sede di realizzazione della formazione specifica, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto, specificando località, via e numero civico. Se l'ente non è a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della redazione del progetto, deve dichiarare che lo comunicherà prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari.
- 23) *Tecniche e metodologie di realizzazione previste*: indicare le metodologie alla base del percorso di formazione specifica per gli operatori volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo tra le quali non rientrano l'affiancamento e l'accompagnamento. La formazione specifica può essere erogata anche *on line* in modalità sincrona a condizione che l'operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l'attività da remoto, oppure se l'ente è in grado di fornirglieli. Se l'ente intende utilizzare questa modalità deve dichiararlo esplicitamente in tale voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali. La percentuale della formazione erogata *on line* in modalità sincrona e in modalità asincrona non potrà superare il 50% del totale delle ore previste. L'aula, sia essa fisica o virtuale, non deve superare i 30 partecipanti.
- 24) *Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo*: la formazione specifica degli operatori volontari varia da progetto a progetto secondo il settore, l'area di intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall'ente per la realizzazione dello stesso. Occorre specificare i moduli, la durata in ore e i relativi contenuti inseriti nel processo formativo, ivi compreso quello relativo alla "formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile". Se uno o più moduli della formazione specifica non sono coerenti con le attività del progetto, gli stessi vengono esclusi dalla valutazione e vengono di conseguenza decurtate le ore ad essi relative con conseguente adattamento del punteggio in fase di valutazione.
- Nel caso di **coprogettazione** deve essere garantita agli operatori volontari la stessa formazione specifica, devono cioè essere erogati gli stessi moduli inseriti nel processo formativo, a meno di specifiche attività differenti che possono prevedere alcuni moduli di formazione differenziati.
- 25) *Nominativi, dati anagrafici titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli moduli*: indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita di ciascun formatore. Elencare in modo dettagliato per ogni modulo della formazione previsto alla voce 24, i titoli e/o le esperienze di ciascun formatore cui è affidata la formazione specifica. I titoli e le esperienze devono fare specifico riferimento ai moduli e devono essere indicati e descritti in modo tale che emerga l'attinenza con i moduli stessi. Ciò significa che non si può genericamente riportare espressioni come "esperto sul tema". Ciò vale anche per il formatore sui rischi per il quale in particolare sono richiesti i seguenti requisiti minimi: laurea in ingegneria o equipollente, oppure esperienza almeno annuale in materia di rischi e sicurezza. Il requisito richiesto deve essere esplicitamente riportato e se si tratta di esperienza occorre anche descriverla dettagliatamente. Il nominativo del formatore specifico

sui rischi può essere omesso in caso di formazione affidata a Regioni o province autonome. In tal caso al posto dei dati anagrafici del formatore deve essere dichiarata la Regione o Provincia Autonoma.

- 26) *Durata*: indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione generale non può essere inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es.: giorni, settimane, mesi). La formazione specifica deve essere erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall'avvio dello stesso. L'ente in alternativa può adottare, dichiarandolo e motivandolo espressamente all'interno di tale voce, l'ulteriore modalità prevista (70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terz'ultimo mese del progetto). Il modulo relativo alla "Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile" deve essere obbligatoriamente erogato entro i primi 90 giorni dall'avvio del progetto.
- 27) *Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con particolari specificità*: inserire eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma laddove in casi eccezionali il progetto prevedesse delle specificità tali da comportare una modifica del sistema di selezione. In tal caso il criterio di selezione adottato deve essere interamente descritto, cioè non deve essere indicata soltanto la parte variata rispetto al sistema di selezione depositato in sede di iscrizione all'albo. In tale voce non vanno inseriti ulteriori criteri per selezionare i ragazzi con minori opportunità in quanto il numero di volontari indicato costituisce, nell'ambito della procedura di selezione, una riserva di posti. Pertanto si mantiene lo stesso sistema di selezione per tutti i candidati.
- 28) *Giovani con minori opportunità*: Indicare l'eventuale adozione della misura a favore dei giovani con minori opportunità barrando la casella corrispondente. Nel caso di adozione della misura tutte le sottovoci da compilare sono obbligatorie, pena l'esclusione della misura tranne la voce 28.4 relativa all'eventuale assicurazione integrativa.

28.1) *Numero operatori volontari con minori opportunità*: indicare il numero di operatori volontari con minori opportunità rammentando che devono essere in percentuale pari o superiore al 25% del totale degli operatori volontari previsti per il progetto. Il numero di volontari indicato costituisce, nell'ambito della procedura di selezione, una riserva di posti, mantenendo lo stesso sistema di selezione per tutti i candidati.

28.2) *Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità*: indicare una sola tipologia di giovani con minore opportunità cui è dedicato il progetto barrando la casella corrispondente e, nel caso dei giovani con riconoscimento di disabilità, specificare il tipo e dichiarare di essere dotato degli opportuni strumenti per gestire il reclutamento e le attività successive del servizio. È possibile indicare anche più di un tipo di disabilità, scelto dall'ente in funzione della capacità di realizzare il progetto.

28.3) *Documento che attesta l'appartenenza del giovane alla categoria individuata al punto 28.2*: indicare la documentazione attestante l'appartenenza ad una delle 3 tipologie di giovani con minore opportunità da presentare in sede di selezione, che può essere la certificazione oppure l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il candidato dovrà presentare il documento richiesto, valido alla data di presentazione della domanda, che attesti l'appartenenza alla categoria.

28.4) *Eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi*: indicare l'eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare a tutela dei giovani per i rischi connessi all'attività svolta, non coperti dalla polizza assicurativa del Dipartimento. Caricare nel sistema informatico Helios una lettera di intenti/accordo rilasciato da una compagnia assicurativa, concernente la disponibilità, nel caso in cui il progetto risulti utilmente collocato in graduatoria, a stipulare con l'ente apposito contratto di assicurazione per gli operatori volontari a copertura dei rischi connessi all'attività svolta.

28.5) *Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione*: descrivere le azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare, anche realizzando una specifica campagna di informazione sulle attività progettuali e sul bando di selezione, al fine di intercettare i giovani con minori opportunità nei territori di interesse del progetto e di favorirne la partecipazione. Potrà, per esempio, essere utile agire in rete con enti e istituzioni che si occupano ordinariamente di tali classi di giovani.

28.6) *Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali*: illustrare le ulteriori risorse umane e strumentali e/o le iniziative e/o le misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. Ad esempio in funzione della tipologia di minore opportunità individuata: numero ore di formazione aggiuntive, incremento della presenza delle figure di sostegno, contributo economico agli spostamenti o abbonamenti, sistemi ulteriori di monitoraggio delle attività.

2. INFORMAZIONI DA INSERIRE ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA HELIOS

- Durata del progetto: scegliere dal menù a tendina 8, 9, 10, 11, o 12 mesi.
- Propri enti di accoglienza che partecipano al progetto.
- Enti titolari e/o loro enti di accoglienza che partecipano in coprogettazione.
- Orario di servizio settimanale degli operatori volontari oppure, in alternativa, monte ore annuo: indicare il numero di ore di servizio settimanale degli operatori volontari che deve essere di 25 (orario rigido). In alternativa, indicare il monte ore annuo delle ore di servizio:
 - 1.145 ore per i progetti della durata di 12 mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito;
 - 1.049 ore per i progetti della durata di 11 mesi, cui si sommano 18 giorni di permesso retribuito;
 - 954 ore per i progetti della durata di 10 mesi, cui si sommano 17 giorni di permesso retribuito;
 - 859 ore per i progetti della durata di 9 mesi, cui si sommano 15 giorni di permesso retribuito;
 - 765 ore per i progetti della durata di 8 mesi, cui si sommano 13 giorni di permesso retribuito.

Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari possono essere impiegati per un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 36 ore settimanali, distribuendo comunque le ore uniformemente nel corso dell'intero periodo di durata del progetto e senza che complessivamente venga superato il monte ore previsto.

- Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana.
- Sede/i di attuazione progetto in Italia che deve/ono essere selezionata/e e associata/e al progetto; numero di operatori volontari impiegati nella sede di attuazione progetto; nominativo dell'operatore/operatori locale/i di progetto. L'inserimento dei dati suddetti consente al sistema Helios di generare automaticamente un documento riepilogativo (box sedi di attuazione progetto in Italia) che, all'atto dell'attivazione della funzione "presenta", viene aggiunto alla documentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, su ogni riga del box sedi sono individuati:

- l'ente titolare o di accoglienza cui fa riferimento ciascuna sede di attuazione progetto in Italia;
- la sede di attuazione progetto in Italia. Il progetto può realizzarsi in:
 - e) *sedi proprie dell'ente proponente il progetto;*
 - f) *sedi dell'ente di accoglienza dell'ente proponente il progetto;*
 - g) *sedi proprie di altro ente titolare di iscrizione all'albo coprogettante;*
 - h) *sedi dell'ente di accoglienza di altro ente titolare di iscrizione coprogettante;*
- la città della sede di realizzazione del progetto;
- l'indirizzo della sede di realizzazione del progetto;
- il numero degli operatori volontari richiesti per le singole sedi comprensivo del numero degli eventuali operatori volontari con minori opportunità;
- il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi di riferimento in Italia. È fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 4 volontari. Fermo restando il rapporto OLP/numero degli operatori volontari (1 a 4) uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede. Al fine di evitare che due enti diversi immettano lo stesso nominativo con la conseguenza di dover respingere per intero o escludere le sedi di entrambi i progetti, il sistema informatico Helios avverte l'ente all'atto del secondo inserimento dello stesso nominativo.

I curricula degli OLP devono essere redatti in forma di autocertificazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5A, tenendo conto dei requisiti indicati nell'allegato 5 e devono essere sottoscritti e accompagnati da copia di documento di riconoscimento valido. Devono essere caricati nel sistema informatico Helios. Qualora l'ente intenda avvalersi di un OLP che negli anni passati ha già svolto tale attività nello stesso settore nell'ambito di progetti di servizio civile positivamente valutati può non caricare il relativo curriculum, limitandosi a fornire solo i dati sopraelencati e spuntando il relativo flag "curriculum presente nel sistema". Si precisa che qualora l'OLP avesse invece svolto il suo ruolo in un settore diverso da quello previsto dal progetto l'ente deve necessariamente caricare il curriculum nel sistema informatico Helios.

- Sede/i di attuazione progetto **all'estero** che deve/ono essere selezionata/e e associata/e al progetto; numero di operatori volontari impiegati nella sede di attuazione progetto; nominativo di operatore/operatori locale/i di progetto estero. L'inserimento dei dati suddetti consente al sistema Helios di generare automaticamente un documento riepilogativo (**box sedi di attuazione progetto all'estero**) che, all'atto dell'attivazione della funzione "presenta", viene aggiunto alla documentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, su ogni riga del box sedi sono individuati:

- l'ente titolare o di accoglienza cui fa riferimento ciascuna sede di attuazione progetto;

- la sede di attuazione progetto. Il progetto può realizzarsi in:
 - a) *sedi proprie dell'ente proponente il progetto;*
 - b) *sedi dell'ente di accoglienza dell'ente proponente il progetto;*
 - c) *sedi proprie di altro ente titolare di iscrizione all'albo coprogettante;*
 - d) *sedi dell'ente di accoglienza di altro ente titolare di iscrizione all'albo coprogettante;*
- il Paese estero dove è ubicata la sede di realizzazione del progetto;
- la città della sede di realizzazione del progetto;
- l'indirizzo della sede di realizzazione del progetto;
- il numero degli operatori volontari richiesti per le singole sedi comprensivo del numero degli eventuali operatori volontari con minori opportunità;
- il cognome, nome e data di nascita degli Operatori Locali di Progetto all'estero operanti sulle singole sedi. È fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Il rapporto OLP/numero degli operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 4 operatori volontari. Fermo restando tale rapporto, uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede.

Nel caso in cui siano previsti più OLP esteri su una stessa sede di un progetto, il sistema informatico permette l'inserimento di un solo nominativo. Pertanto l'ente, in sede di caricamento dei curricula degli OLP esteri nel sistema informatico Helios, oltre a quello relativo al nominativo inserito nel sistema, dovrà caricare anche i curricula degli eventuali ulteriori OLP.

I curricula degli OLP devono essere redatti in forma di autocertificazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5B, tenendo conto dei requisiti indicati nell'allegato 5 e devono essere sottoscritti e accompagnati da copia di documento di riconoscimento valido. Devono essere caricati nel sistema informatico Helios.

- **Tranche e durata della formazione generale:** indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es: giorni, settimane, mesi). L'ente deve indicare all'interno di tale voce i tempi di erogazione delle ore di formazione dichiarate, optando per una delle due seguenti soluzioni: l'80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e il restante 20% entro il penultimo mese del progetto, oppure tutte le ore di formazione dichiarate da erogare entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto.

ENTE

1) *Denominazione e codice SU dell'ente titolare di iscrizione all'albo SCU proponente il progetto (*)*

2) *Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)*

Sì

No

3) *Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Sì/No)*

Sì

No

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

4) *Titolo del programma (*)*

5) *Titolo del progetto (*)*

6) *Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*)*

7) *Contesto specifico del progetto (*)*

7.1) *Breve descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica dove si realizza il progetto (*)*

- Contesto
- Bisogni/aspetti da innovare
- Indicatori (situazione ex ante)

7.2) *Destinatari del progetto (*)*

7.3) *Precedente esperienza dell'ente presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell'area geografica anche in relazione alla propria mission (*)*

7.4) *Indicazione degli eventuali partner esteri e descrizione del loro contributo*

8) *Obiettivo del progetto (*)*

Descrizione dell'obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del programma ()*

- Obiettivo
- Indicatori (situazione a fine progetto)

9) *Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto (*)*

9.1) *Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo (*)*

9.2) *Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 (*)*

9.3) *Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto (*)*

9.4) *Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste (*)*

9.5) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto (*)*

10) *Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*)*

11) Mesi di permanenza all'estero, modalità e tempi di eventuali rientri in Italia degli operatori volontari (*)

12) Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana (*)

13) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari

14) Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari (*)

15) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

16) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni

17) Eventuali partner a sostegno del progetto

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

18) Eventuali crediti formativi riconosciuti

19) Eventuali tirocini riconosciuti

20) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio ()*

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

21) Sede di realizzazione ()*

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

22) Sede di realizzazione ()*

23) Tecniche e metodologie di realizzazione previste ()*

24) Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo ()*

25) *Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli moduli (*)*

<i>dati anagrafici del formatore specifico</i>	<i>titoli e/o esperienze specifiche (descritti dettagliatamente)</i>	<i>modulo formazione</i>
		<i>(Tra cui) Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale</i>

26) *Durata (*)*

27) *Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con particolari specificità*

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI

28) *Giovani con minori opportunità*

28.1) *Numero operatori volontari con minori opportunità (*)*

28.2) *Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)*

- a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

- b. Giovani con bassa scolarizzazione

- c. Giovani con difficoltà economiche

- d. Care leavers

- e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

28.3) Documento che attesta l'appartenenza del giovane alla categoria individuata al punto 28.2) ()*

- a. Autocertificazione

- b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

28.4) Eventuale assicurazione integrativa che l'ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi

28.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione ()*

28.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali ()*

ALLEGATO 5 - Requisiti delle figure impegnate nella realizzazione dei progetti in Italia e all'estero

I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Operatore locale di progetto: dipendente, volontario o altro personale a contratto con l'ente titolare dell'iscrizione all'albo SCU proponente il progetto, con suo ente di accoglienza o con ente coprogettante (titolare dell'iscrizione o suo ente di accoglienza). È dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività previste dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività degli operatori volontari, con caratteristiche tali da poter essere "maestro" dei volontari stessi. È il referente degli operatori volontari per la realizzazione del progetto ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana.

Per la qualifica di "Operatore locale di progetto" occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto; in alternativa al titolo di studio occorrono almeno due anni di esperienza nelle specifiche attività progettuali

All'Operatore locale di progetto deve essere assicurato un corso di formazione, così come previsto nel "Sistema di Formazione" depositato dall'ente in fase di iscrizione all'albo di servizio civile universale, ai sensi della Circolare 9 maggio 2018 "*Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "integrazione alla circolare 3 agosto 2017"*".

Nel caso in cui il corso sia stato già espletato, l'ente deve comunque garantire un seminario di aggiornamento all'Operatore locale di progetto che verrà impiegato nei progetti avviati.

L'Operatore locale di progetto da impiegare nei progetti da realizzarsi all'estero, fermi restando i requisiti sopra descritti, può coincidere con l'operatore locale di progetto previsto per la sede in Italia.

L'incarico di OLP può essere espletato per un solo ente, in una sola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, anche per più progetti previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 per il settore riguardante la "Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero" e di 1 a 6 per i restanti settori.

I curricula degli OLP in Italia e all'estero devono essere redatti rispettivamente secondo i facsimili di cui agli allegati 5A e 5B.

Responsabile della sicurezza per i progetti all'estero: dipendente, volontario o altro personale a contratto con l'ente titolare dell'iscrizione all'albo SCU proponente il progetto, con suo ente di accoglienza, con ente coprogettante (titolare dell'accreditamento o suo ente di accoglienza), oppure da ente partner estero del progetto.

È in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, o equipollente se conseguito all'estero, e di specifica formazione comprovata da precedenti esperienze e/o corsi di formazione in materia di sicurezza.

Ha una buona conoscenza di una delle seguenti lingue europee: inglese, francese, spagnolo, portoghese o tedesco in relazione al Paese ove si realizza il progetto. Preferibilmente ha una conoscenza della lingua del Paese ove si realizza il progetto o del dialetto locale in uso nell'area di realizzazione del progetto. Se straniero ha una buona conoscenza della lingua italiana.

Ha una conoscenza approfondita dell'area/paese dove si realizza il progetto e dei principali rischi presenti, dei soggetti internazionali civili e militari presenti nella area/Paese e delle loro attività.

Garantisce la sua presenza nel Paese dove si realizza il progetto per tutta la durata della permanenza all'estero degli operatori volontari.

Rappresenta l'interfaccia, per gli aspetti di sicurezza, tra l'ente che realizza il progetto e le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane presenti nel Paese, le Autorità locali - civili e militari - e le organizzazioni internazionali presenti nell'area.

È responsabile:

- della corretta attuazione del Piano di sicurezza previsto dal progetto;
- dell'attuazione delle disposizioni impartite dalle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane in materia di sicurezza e di quelle impartite dalle Autorità locali;
- degli adempimenti di spettanza dell'ente in caso di trasferimento o evacuazione dei volontari disposti dal MAECI, dalle Autorità Diplomatiche e Consolari, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale o dall'ente stesso in caso di emergenza conclamata.

È responsabile, altresì, della strumentazione relativa alla sicurezza in dotazione al personale dell'ente ed agli operatori volontari, nonché del corretto utilizzo e del funzionamento della stessa.

Esprime pareri relativi all'effettuazione di missioni sul territorio da parte degli operatori volontari comunica eventuali criticità da rappresentare per iscritto alle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane competenti e al Dipartimento.

Il ruolo è compatibile con tutte le figure previste per il Servizio Civile Universale e può essere espletato per un solo ente e per un solo Paese.

Il curriculum del Responsabile della sicurezza deve essere redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato 5C.

ALLEGATO 5A - OLP ITALIA

FAC– SIMILE CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP IN ITALIA

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome e nome)

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a a il c.f. di essere
residente a Via/Piazza
..... n. c.a.p.

Rapporto giuridico con l'ente

(barrare la voce che interessa)

- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente dall'anno
....., iscritto autonomamente all'albo con il codice SU
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU..... quale ente di accoglienza di
.....;
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU quale ente coprogettante/ente di accoglienza
di ente coprogettante

Requisiti

(barrare almeno una delle due voci indicate in funzione del requisito/i posseduto/i)

- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il
..... presso attinente alle attività di
progetto;
oppure:
- di aver maturato le seguenti esperienze:
almeno due anni nelle seguenti attività:
.....
attinenti a quelle previste dal progetto a cui è allegato il presente curriculum:

1°anno esperienze maturate
attività..... presso l'ente
..... ;
2°anno esperienze maturate
attività..... presso l'ente
..... ;

DICHIARA INOLTRE:

(barrare la voce che interessa)

- di avere già svolto il corso di formazione per Operatore locale di progetto e di essere disponibile ad effettuare il
Seminario di aggiornamento;
- di essere disponibile ad effettuare il corso di formazione per Operatore locale di progetto;

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data.....

Firma autografa

ALLEGATO 5B - OLP ESTERO

FAC – SIMILE CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP ALL'ESTERO

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome e nome)

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a a il c.f. di essere
residente a Via/Piazza
..... n. c.a.p.

Rapporto giuridico con l'ente

(barrare la voce che interessa)

- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente dall'anno
....., iscritto autonomamente all'albo con il codice SU
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU quale ente di accoglienza di
.....;
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU quale ente coprogettante/ente di accoglienza
di ente coprogettante

Requisiti

(barrare almeno una delle due voci indicate in funzione del requisito/i posseduto/i)

- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il
..... presso attinente alle attività di
progetto;

oppure:

- di aver maturato le seguenti esperienze:
almeno due anni nelle seguenti attività:

attinenti a quelle previste dal progetto a cui è allegato il presente curriculum:

1°anno esperienze maturate	presso	l'ente
attività.....		
..... ;		
2°anno esperienze maturate	presso	l'ente
attività.....		
..... ;		

DICHIARA INOLTRE:

(barrare la voce che interessa)

- di avere già svolto il corso di formazione per Operatore locale di progetto e di essere disponibile ad effettuare il Seminario di aggiornamento;
- di essere disponibile ad effettuare il corso di formazione per Operatore locale di progetto

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data.....

Firma autografa

ALLEGATO 5C - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

FAC – SIMILE CURRICULUM PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome e nome)

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a a il c.f. di essere
residente a Via/Piazza
..... n. c.a.p.

Rapporto giuridico con l'ente

(barrare la voce che interessa)

- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente dall'anno
....., iscritto autonomamente all'albo con il codice SU
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU quale ente di accoglienza di
.....;
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., iscritto all'albo con il codice SU quale ente coprogettante/ente di accoglienza
di ente coprogettante
- di essere dipendente/volontario/personale a contratto dell'ente
dall'anno....., quale ente partner estero del progetto;

Requisiti richiesti

- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il
..... presso
- di essere in possesso di specifica formazione comprovata da:
 1. precedenti esperienze ;
e/o
 2. corsi di formazione in materia di sicurezza

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data.....

Firma autografa

ALLEGATO 6 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze degli operatori volontari possono essere attestate utilizzando un “**attestato standard**” o un “**attestato specifico**”, oppure possono essere certificate da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013.

Nella compilazione delle voci 15 della scheda progetto Italia e 20 della scheda progetto estero occorre, pertanto, indicare la tipologia di attestato o di certificazione che si intende rilasciare al volontario al termine del periodo di servizio civile. Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà “attestato standard” rilasciato dall’ente proponente.

L’attestato standard e l’attestato specifico sono rilasciati dall’ente iscritto all’albo (ente proponente il progetto) e sono sottoscritti dallo stesso e dall’ente di accoglienza. In particolare, per l’ente di accoglienza, l’attestato è sottoscritto dall’operatore locale di progetto o, in alternativa a quest’ultimo, dal legale rappresentante dell’ente di accoglienza, mentre per l’ente proponente il progetto, l’attestato è sottoscritto dal legale rappresentante o, in alternativa, dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell’ente. In caso di coprogettazione tra l’ente proponente il progetto e uno o più enti titolari di iscrizione all’albo SCU con i loro eventuali enti di accoglienza, gli attestati *standard* e *specifico* possono essere rilasciati dall’ente proponente il progetto oppure congiuntamente dagli enti coprogettanti e, in questo secondo caso, sono sottoscritti da tutti.

L’attestato specifico può essere rilasciato e sottoscritto anche da un ente terzo, intendendo per ente terzo un soggetto giuridico pubblico e privato, diverso dall’ente proponente e dall’ente attuatore del progetto¹, che, da statuto, si occupa di attività di valutazione o di bilancio delle competenze o attività ad esse riconducibili quali la formazione, l’orientamento formativo, l’orientamento professionale, l’incontro domanda-offerta di lavoro, anche a titolo non esclusivo. In tale ipotesi, il progetto che l’ente di servizio civile presenta al Dipartimento deve contenere, alla voce 15 (scheda progetto Italia) o alla voce 20 (scheda progetto estero), la denominazione dell’ente terzo e deve avere come allegati un’autocertificazione con cui tale ente dichiara di avere i requisiti sopra richiamati e una lettera di impegno o un accordo tra gli enti da cui emergano: l’impegno a produrre l’attestato specifico, le modalità con cui tale operazione verrà assicurata, lo specifico contributo apportato dall’ente terzo.

Qualora l’ente scelga di rilasciare all’operatore volontario una certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, il progetto che l’ente di servizio civile presenta al Dipartimento deve contenere la denominazione dell’ente titolato e deve avere come allegati un’autocertificazione, con cui tale ente dichiara di avere i requisiti sopra richiamati e una lettera di impegno o un accordo tra gli enti da cui emergano: l’impegno a produrre la certificazione, le modalità con cui tale operazione verrà assicurata, la tempistica prevista per il rilascio, in conformità alle disposizioni recate dal richiamato decreto legislativo n. 13 del 2013², e lo specifico contributo apportato dall’ente titolato.

Nel caso in cui il certificato non contenga in maniera esplicita il riferimento alle competenze tipicamente connesse all’espletamento del servizio civile oppure qualora non sussistano i

1 Può trattarsi anche di ente non accreditato/iscritto all’albo del servizio civile universale.

2 Dlgs 16 gennaio 2013 n.13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)” (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013).

presupposti per la certificazione, l'ente dovrà procedere al contestuale rilascio di un attestato standard o specifico.

L'attestato standard, quello specifico o la certificazione sono rilasciati ai volontari che completano il periodo del servizio civile universale o che ne abbiano svolto almeno il 75%. L'attestato o il certificato spettano, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile pari ad almeno il 50% dei mesi complessivamente previsti e lo stesso sia stato interrotto dall'operatore volontario per documentati motivi di salute o per cause imprevedibili non a lui imputabili.

In caso di svolgimento di un periodo di servizio civile inferiore alle soglie sopra descritte e allorché il volontario abbia svolto i moduli di formazione generale e il modulo di formazione specifica relativo alla sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'ente, su richiesta dell'operatore volontario, può attestare solo lo svolgimento della formazione stessa, senza rilasciare attestato o certificazione.

Nella sezione del sito istituzionale del Dipartimento dedicata all'operatore volontario, quest'ultimo nel momento in cui "scarica" l'attestato di fine servizio, visualizza un apposito avviso, volto a richiamare l'attenzione sul suo diritto a ricevere da parte dell'ente un attestato o una certificazione delle competenze (secondo quanto previsto dal progetto) e a consentirgli di inoltrare una segnalazione al Dipartimento nel caso in cui l'ente non abbia provveduto in tal senso.

Attestato Standard

L'attestato *standard*, di cui si allega il format (allegato 6A), deve contenere: dati anagrafici dell'operatore volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita); dati degli enti (denominazione dell'ente proponente, denominazione dell'ente di accoglienza); titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; data di inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego.

Nell'attestato è riportato il riferimento a:

- le conoscenze che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso la formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- le conoscenze e le capacità che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell'ente e del suo funzionamento, la conoscenza dell'area d'intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all'orario di servizio.
- le "competenze sociali e civiche", di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Attestato Specifico

L'attestato specifico, di cui si allega il format (allegato 6 B), contiene nella prima parte le medesime informazioni di quello standard.

Nella seconda parte deve indicare le ulteriori competenze che l'operatore volontario ha avuto l'opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell'ambito del progetto cui è stato assegnato³.

In particolare, le ulteriori competenze che l'ente può attestare (citandone almeno 2 tra quelle previste) sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione.

³ Le attività sono quelle previste per gli operatori volontari alla voce 9.3 della scheda progetto nonché eventuali ulteriori attività comunicate successivamente dall'Ente al Dipartimento e approvate dallo stesso.

ALLEGATO 6 A - Attestato standard



L' [ENTE PROPONENTE IL PROGETTO] per il progetto di servizio civile [TITOLO PROGETTO] realizzato da [ENTE ATTUATORE] presso [SEDE DI ATTUAZIONE] nell'ambito del Settore d'impiego [SETTORE] e nell'area di intervento [AREA]

ATTESTA CHE

L'operatore volontario [COGNOME] [NOME] nato il [DATA NASCITA] a [LUOGO NASCITA] con codice fiscale [CODICE FISCALE] ha superato le selezioni svolte dall'ente in relazione al Bando [ANNO] del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ed è risultato idoneo per lo svolgimento del servizio civile universale per il progetto sopra indicato. Il servizio ha avuto inizio il [DATA INIZIO] ed è terminato il [DATA FINE].

L'operatore volontario ha svolto le attività formative e progettuali previste nel progetto sopra citato ed ha avuto l'opportunità di maturare le sotto elencate conoscenze e capacità:

- conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: valori e identità del servizio civile; la cittadinanza attiva; il giovane operatore volontario nel sistema del servizio civile;
- conoscenze sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai sensi del decreto legislativo 81/2008);
- conoscenza dell'ente e del suo funzionamento;
- conoscenza dell'area d'intervento del progetto;
- migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;
- capacità di gestione del tempo in relazione all'orario di servizio.

Il progetto inoltre ha investito sullo sviluppo delle seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente¹ dell'operatore volontario del Servizio civile universale:

Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica:

Data

Per l'ente attuatore

L'OLP/ Il Legale rappresentante dell'ente

Per l'ente proponente il progetto

Il Legale rappresentante dell'ente /Il
Coordinatore responsabile del servizio civile
universale dell'ente

¹ Sono le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).

ALLEGATO 6 B - Attestato specifico



L' [ENTE PROPONENTE IL PROGETTO] per il progetto di servizio civile [TITOLO PROGETTO] realizzato da [ENTE ATTUATORE] presso [SEDE DI ATTUAZIONE] nell'ambito del Settore d'impiego [SETTORE] e nell'area di intervento [AREA]

ATTESTA CHE

L'operatore volontario [COGNOME] [NOME] nato il [DATA NASCITA] a [LUOGO NASCITA] con codice fiscale [CODICE FISCALE] ha superato le selezioni svolte dall'ente in relazione al Bando [ANNO] del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ed è risultato idoneo per lo svolgimento del servizio civile universale per il progetto sopra indicato. Il servizio ha avuto inizio il [DATA INIZIO] ed è terminato il [DATA FINE].

L'operatore volontario ha svolto le attività formative e progettuali previste nel progetto sopra citato ed ha avuto l'opportunità di maturare le sotto elencate conoscenze e capacità:

- conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: valori e identità del servizio civile; la cittadinanza attiva; il giovane volontario nel sistema del servizio civile;
- conoscenze sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008);
- conoscenza dell'ente e del suo funzionamento;
- conoscenza dell'area d'intervento del progetto;
- migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;
- capacità di gestione del tempo in relazione all'orario di servizio.

Il progetto inoltre ha investito sullo sviluppo delle seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente¹ dell'operatore volontario del Servizio Civile:

Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

¹ Sono le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).

Con specifico riferimento alle attività sotto descritte svolte dall'operatore volontario si attesta, inoltre, che il progetto ha investito sullo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ² di seguito indicate.

ATTIVITÀ DELL'OPERATORE VOLONTARIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Durante l'attività di formazione specifica l'operatore volontario ha potuto maturare le seguenti conoscenze:

Data

Per l'ente attuatore

L'OLP/ Il Legale rappresentante dell'ente

Per l'ente proponente il progetto

Il Legale rappresentante dell'ente /Il
Coordinatore responsabile del servizio civile
universale dell'ente

² Sono le competenze chiave di cittadinanza previste nel Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 del MIUR, che recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).

ALLEGATO 7 - Linee guida per la redazione del Piano di sicurezza relativo ai progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Premessa.

Ogni progetto di servizio civile da realizzarsi all'estero deve essere dotato di un "Piano di Sicurezza" per ciascun Paese interessato, finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità dei volontari e dell'altro personale impegnato nel progetto. È prevista l'inammissibilità del progetto nel caso di assenza del Piano di sicurezza o della sua mancata o non corretta sottoscrizione oppure nel caso in cui i contenuti del Piano non siano ritenuti rispondenti alle presenti Linee guida.

Il Piano deve essere redatto in relazione:

- 1) all'area di intervento così come descritta e codificata nell'Allegato 1;
- 2) al Paese o all'area geografica dove si realizza il progetto;
- 3) alle situazioni di rischio o di emergenza di qualsiasi natura, presenti nel Paese o nell'area geografica dove si realizza il progetto, alla data di redazione dello stesso senza trascurare una visione dinamica dei processi in atto.

Di seguito si forniscono una serie di indicazioni per la redazione del "Piano di Sicurezza" che deve essere adattato alle specifiche realtà politiche e territoriali, nonché alla natura dei rischi presenti nel Paese/Area di realizzazione, precisando fin da ora che non esiste un "Piano di Sicurezza" valido ad ogni latitudine, in ogni tempo e per ogni situazione.

Adempimenti dell'ente titolare del progetto:

- redigere un Piano di sicurezza specifico per ogni Paese dove si realizzano gli interventi, adattando alla realtà locale le misure di sicurezza ivi previste. Il Piano deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o dal Coordinatore Responsabile del servizio civile universale **e deve essere portato a conoscenza dei volontari, che dovranno sottoscriverlo per presa visione.**
- designare nell'ambito del Piano il Responsabile della sicurezza.

Linee guida per la redazione del Piano di sicurezza.

Ogni ente dovrà, per ogni progetto e sede di progetto all'estero, indicare le aree d'intervento dei progetti, come specificate nell'Allegato 1.

L'ente dovrà innanzitutto descrivere le probabili condizioni di rischio di tipo naturale, antropico e socio-politico connesse alla situazione esistente nel Paese o nell'area geografica di intervento prescelta. Tale descrizione dovrà essere puntuale e dettagliata al fine di poter ben evidenziare la reale condizione di rischio esistente per gli operatori volontari sia durante lo svolgimento del loro servizio, sia durante tutta la loro permanenza nel Paese estero, aldilà dell'effettivo impiego degli stessi nelle attività progettuali previste.

L'ente dovrà redigere un piano di risposta specifico per ogni tipo di emergenza che indichi cosa fare e come reagire ai diversi tipi di pericolo/minaccia/disastro e alla differente intensità degli stessi per ogni Area/paese dove si realizza il progetto.

Il Piano deve prevedere differenti *livelli di allerta/emergenziali*, che variano dall'allerta all'evacuazione in relazione all'intensità del rischio e ad ogni livello individuato deve associare un tipo di risposta. Il Piano è sottoposto entro i primi 5 giorni dall'arrivo dei volontari alle Autorità diplomatiche e consolari competenti per il Paese ospitante. Eventuali modifiche apportate al Piano dalle predette autorità sono comunicate dall'ente ai volontari ed al restante personale impegnato nella realizzazione del progetto, al Dipartimento ed al MAECI.

Si riporta di seguito un esempio riferito ad un contesto emergenziale connesso ad una ipotesi di situazione di conflitto sociale, con possibile rischio per la popolazione.

Livello di allerta/emergenza	Azioni/Tipo di comportamento richiesto
1. Allerta	Fare rifornimenti di viveri, acqua, farmaci di emergenza, torce, batterie, candele ecc.
2. Rischio conflitto moderato	Rimanere a casa e mantenersi in contatto con fonti di informazione (radio, telefono, ecc.); Predisporre un bagaglio leggero contenente documenti, ed altri generi di prima necessità.
3. Rischio conflitto elevato	Concentrazione in un luogo prestabilito.
4. Prime avvisaglie conflitto	Evacuazione.

Il Piano dovrà contemplare le diverse ipotesi di rischio connesse ai fenomeni più probabili e, per ciascuna di esse, definire i livelli di allerta/emergenza con le relative azioni, anche a carattere preventivo, laddove possibile.

Il Piano deve prevedere, inoltre:

- a) che sia redatta e mantenuta aggiornata una *lista dei volontari e del restante personale* presente in loco, con i relativi numeri di telefono (cellulare o satellitare), indirizzo e-mail e ogni altro eventuale mezzo di comunicazione di emergenza di cui i volontari e il personale dispongano, luoghi di residenza con mappatura delle rispettive abitazioni;
- b) che siano stabilite relazioni con:
 - l'Ambasciata Italiana e/o Consolato italiano in loco o competente per il Paese di intervento;
 - le autorità locali e, in particolare, le strutture che si occupano di protezione civile nel Paese;
 - le rappresentanze dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite (se presenti);
 - altre missioni internazionali eventualmente presenti nel Paese;
- c) che sia definito un piano coordinato con la rappresentanza diplomatico-consolare italiana e, per quanto possibile, con gli organismi internazionali presenti nell'area d'intervento;
- d) un efficiente sistema di comunicazione che, oltre ai normali strumenti telefonici, preveda mezzi di comunicazione di emergenza con la possibilità di dialogare con le altre istituzioni internazionali presenti in loco (Ambasciate, UN, Nato, ecc.). Si suggerisce che le autovetture siano dotate di apparati radio in grado di comunicare autonomamente con una stazione centrale fissa;
- e) per aree soggette a particolari condizioni di rischio per la sicurezza, una procedura ben precisa da seguire in occasioni di missioni esterne alla sede di attuazione di progetto che preveda la preventiva comunicazione alle autorità diplomatiche e consolari italiane presenti in loco delle seguenti informazioni: destinazione, orario di partenza e presumibile di arrivo a destinazione e di ritorno in sede; il percorso che sarà effettuato, i nominativi dei partecipanti alla missione, il tipo di auto utilizzata e la relativa targa, specificando se si tratta di un'auto propria o di un soggetto locale, il nominativo dell'autista e dell'accompagnatore locale se diversi, l'attività che dovrà essere svolta nel luogo di destinazione, la dotazione degli strumenti di comunicazione (nei contesti nei quali ciò si renda necessario è obbligatorio il telefono satellitare) o di localizzazione (GPS) in dotazione all'auto, oppure ai membri della missione.

Il Piano deve definire, altresì, i seguenti aspetti logistici:

- individuazione dei luoghi sicuri dove concentrarsi in caso di emergenza;
- lista di mezzi e beni di emergenza (es. benzina, acqua, coperte, radio, farmaci di emergenza, cibo in scatola, ecc) e modalità di mantenimento delle scorte;
- identificazione delle strutture sanitarie presenti in loco o nell'area circostante.

Il Piano deve infine prevedere:

- una struttura organizzativa dei soccorsi, individuando un team per le emergenze con a capo il Responsabile della sicurezza;
- le procedure per l'evacuazione di emergenza, con l'identificazione delle organizzazioni e dei mezzi necessari a:
 - raggiungere il luogo di concentrazione previsto;
 - effettuare la successiva evacuazione;
- la tempistica della revisione periodica del piano ed i casi in cui effettuare quella straordinaria (es. modifiche normative, mutamento della situazione di rischio sul territorio, variazioni dei livelli di allerta/emergenza, spostamento di sedi/o modifica di attività degli operatori volontari). Il piano aggiornato va sottoposto alle Autorità diplomatiche e consolari competenti per il Paese ospitante;
- le modalità di conoscenza ed apprendimento delle disposizioni del Piano da parte dei volontari tramite appositi corsi ed addestramento pratico per conoscere le procedure da adottare ed utilizzare eventuale strumentazione tecnica;
- il richiamo specifico al fatto che la violazione senza giustificato motivo degli obblighi assunti dai volontari è causa ostativa all'impiego o alla prosecuzione dell'impiego all'estero e comporta l'esclusione dal contingente dei volontari.

In situazioni di repentina emergenza che possa mettere a rischio l'incolumità e/o la sicurezza degli operatori volontari coinvolti nell'attuazione del progetto di servizio civile, l'ente dovrà indicare con la massima tempestività ed urgenza le modalità ed i luoghi dove mettere in sicurezza i giovani anche, eventualmente, in una struttura non accreditata ma che tuteli i volontari.

Tale ipotesi potrà essere prevista solamente nei casi in cui la suddetta emergenza risponda a situazioni limitate nel tempo; nei casi in cui si protragga, l'ente dovrà prevedere una delle seguenti soluzioni:

- il rientro dei volontari presso la sede di attuazione progetto laddove si fossero ripristinate le condizioni di sicurezza;
- lo spostamento dei volontari presso altra sede accreditata situata nel territorio che tuteli l'incolumità dei giovani dove possano proseguire le attività progettuali;
- il rientro dei volontari in Italia nei casi di impossibilità a permanere nel Paese a causa del protrarsi dell'emergenza.

Località e data.....

Firma

Il Legale rappresentate dell'ente

oppure

Il Coordinatore Responsabile del Servizio
civile universale dell'ente

ALLEGATO 8 - Protocollo di sicurezza per l'attuazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Il presente Protocollo deve essere sottoscritto dal legale Rappresentante dell'ente o dal Responsabile del servizio civile universale dell'ente stesso. Le disposizioni qui contenute devono essere scrupolosamente rispettate dal personale dell'ente e dai volontari impegnati nei singoli progetti. È prevista l'inammissibilità del progetto nel caso di assenza del Protocollo di sicurezza o della sua mancata o non corretta sottoscrizione.

Premessa

Fermo restando quanto contenuto nel Piano di sicurezza, che deve essere previsto per ciascun Paese/Area in cui si realizza il progetto, il presente Protocollo disciplina le attività principali da porre in essere da parte degli enti titolari dei progetti di servizio civile all'estero.

1. Registrazione del personale espatriato (volontari, consulenti in loco, personale dell'ente in missione)

- 1.1 L'ente titolare del progetto si impegna a registrare tutto il personale espatriato impegnato nella realizzazione del progetto, ivi incluso il personale inviato all'estero temporaneamente e/o per missioni brevi, sul sito internet www.dovesiamonelmondo.it (sezione Organizzazione e Associazioni, o in alternativa per residenti temporanei, ai fini dell'indicazione sulla mappa dell'abitazione) e a controllare regolarmente il sito internet www.viaggiasesicuri.it per prendere conoscenza di tutti gli aggiornamenti sulle condizioni generali di sicurezza.
- 1.2 I dati relativi a nome, cognome, residenza abituale (incluse coordinate GPS) e recapiti del personale espatriato impegnato nell'esecuzione del progetto, ivi incluso il personale inviato all'estero temporaneamente e/o per missioni brevi, sono comunicati anche all'Ambasciata per e-mail, ovvero con altre modalità di trasmissione se così indicato dall'Ambasciata stessa. L'ente comunica tempestivamente al suddetto indirizzo e-mail o con le altre modalità indicate dall'Ambasciata eventuali modifiche dei predetti dati.
- 1.3 L'Ambasciata fornisce all'ente i propri recapiti di emergenza e comunica tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

2. Disposizioni comportamentali e di sicurezza

- 2.1 L'ente titolare del progetto e l'ente di accoglienza, prima dell'avvio del progetto, sono tenuti a far partecipare propri qualificati rappresentanti, il Responsabile della sicurezza e gli operatori volontari all'incontro orientativo in materia di sicurezza organizzato dal MAECI.
- 2.2 L'ente titolare del progetto, all'avvio dello stesso, prende contatto con le autorità diplomatiche e consolari italiane competenti per territorio per verificare l'eventuale esistenza di specifiche disposizioni comportamentali e di sicurezza per i volontari ed il restante personale impegnato nella realizzazione del progetto.
L'ente si impegna a seguire le predette disposizioni e ogni altra disposizione di carattere comportamentale e in materia di sicurezza che dovesse essere impartita successivamente dall'Ambasciata.
- 2.3 L'ente è tenuto, entro quindici giorni dall'ingresso dei volontari nel Paese sede del progetto, ad organizzare un incontro presso la sede dell'Ambasciata o del Consolato competente al fine di consentire ai volontari di ricevere informazioni sul contesto politico, sociale e di sicurezza del Paese e dell'area in cui si svolge il progetto, nonché raccomandazioni sul

- rispetto di norme, usi e costumi locali. L'incontro sarà anche l'occasione per l'ente di illustrare alle rappresentanze diplomatiche i dettagli del progetto.
- 2.4 L'ente titolare del progetto comunica all'Ambasciata i dati anagrafici, nonché il recapito e-mail e telefonico del Responsabile della sicurezza. L'Ambasciata indirizza ogni comunicazione concernente la sicurezza nell'area e/o nel paese al referente individuato dall'ente.
 - 2.5 L'ente e i singoli volontari si impegnano a rispettare le misure di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza del progetto e ad adattare le loro attività sul terreno in funzione degli aggiornamenti che compaiono nel sito www.viaggiasesicuri.it. Nel caso il sito indichi che la presenza di personale è sconsigliata a qualsiasi titolo, il progetto dovrà essere interrotto e i volontari dovranno essere rimpatriati.
 - 2.6 La tutela della sicurezza dei giovani volontari è affidata all'ente che è responsabile del progetto, il quale si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza fornite dal MAECI attraverso il sito www.viaggiasesicuri.it, o tramite la rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare italiano competente per territorio. L'ente informa opportunamente e dettagliatamente i volontari e tutto il personale impegnati nella realizzazione dei progetti su eventuali disposizioni comportamentali e di sicurezza rese note attraverso il predetto sito emanate dall'Ambasciata o segnalate dall'ente stesso, impegnando gli stessi a rispettare scrupolosamente le suddette disposizioni e quelle che potrebbero essere ulteriormente emanate nel corso della permanenza nel Paese.
 - 2.7 L'ente segnala all'Ambasciata ogni situazione che costituisca un potenziale pericolo per l'incolumità dei volontari e del personale impegnato nel progetto.
 - 2.8 La violazione senza giustificato motivo degli obblighi assunti dai volontari è causa ostativa all'impiego o alla prosecuzione dell'impiego all'estero e comporta l'esclusione dal contingente dei volontari. Ricevuta segnalazione da parte dell'ente, il Dipartimento adotta i provvedimenti di cui al presente comma, previo contraddittorio con il volontario e con l'ente stesso. In caso di urgenza, il Dipartimento può adottare provvedimenti cautelari in assenza di contraddittorio.

3. Coordinamento per l'ingresso nel Paese

- 3.1 Qualora la procedura di ingresso e/o la permanenza nel Paese da parte dei volontari e del restante personale dell'ente impegnato nel progetto dovesse incontrare delle difficoltà, l'Ambasciata, su richiesta dell'ente e per quanto di competenza, nei limiti delle proprie funzioni e attribuzioni, presterà assistenza per sensibilizzare le autorità locali alla risoluzione dei problemi che ostacolano il regolare andamento del progetto.

4. Strumenti di comunicazione

- 4.1 L'ente titolare del progetto dovrà dotarsi di strumenti di comunicazione adeguati (es. carte SIM locali, radio VHF, connessioni internet, telefoni satellitari, ecc), tenuto conto delle condizioni locali e secondo le indicazioni ricevute dall'Ambasciata, al fine di garantire in ogni circostanza la possibilità di comunicare con le Autorità italiane.
- 4.2 Lo stesso ente dovrà indicare i canali di comunicazione con le autorità consolari o diplomatiche italiane presenti nel Paese estero in relazione alla presenza degli operatori volontari. In particolare occorre dare comunicazione alle Ambasciate e Consolati italiani del numero e dei nominativi degli operatori volontari che saranno inviati nel paese specificando il luogo ed il periodo di permanenza. Copia di detta comunicazione va inviata al Dipartimento prima della partenza degli operatori volontari per il paese estero, pena il blocco delle partenze.

5. Situazioni di emergenza ed evacuazione di emergenza del personale dell'ente

5.1 In situazioni di emergenza, l'ente comunica tempestivamente all'Ambasciata l'ubicazione e la situazione dei volontari e degli altri operatori e si coordina con l'Ambasciata stessa sulle misure da adottare.

L'Ambasciata e l'ente titolare del progetto rendono disponibili e condividono i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza nei week-end, nei giorni festivi e nelle ore serali.

5.2 L'Ambasciata, nel caso in cui ritenga che la situazione sul territorio non garantisca la piena sicurezza dei volontari e del restante personale dell'ente impegnato nella realizzazione del progetto, dispone il loro trasferimento temporaneo in altra località, ovvero la loro immediata evacuazione, secondo le modalità concordate al momento, comunicando tempestivamente la decisione al Dipartimento, all'ente titolare del progetto e all'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il MAECI, laddove ritenuto opportuno, individua in raccordo con le competenti autorità dei paesi esteri interessati ulteriori misure a tutela della sicurezza dei volontari.

6. Clausola di salvaguardia

6.1 Il Dipartimento, nel caso in cui ritenga che l'ente titolare del progetto non si sia attenuto a quanto stabilito dal presente protocollo o alle disposizioni impartite dalle Autorità Diplomatiche italiane in materia di sicurezza, dispone la revoca del progetto, previo contraddittorio con l'ente.

Località e data.....

Per accettazione

Il Legale rappresentate dell'ente

oppure

Il Coordinatore Responsabile del Servizio
civile universale dell'ente

ALLEGATO 9 - ACCORDO DI COPROGRAMMAZIONE

FAC-SIMILE

L'ente , iscritto all'albo SCU con il codice SU....., di seguito "ente referente", con sede legale nel Comune di _____ (....), Via n., proponente il Programma di intervento ".....", rappresentato da , nato/a a (____) il , residente a (....)

in Via n. CAP....., codice fiscale , in qualità di legale rappresentante

E

L'ente , iscritto all'albo SCU con il codice SU....., di seguito "ente coprogrammante", con sede legale nel Comune di (....), Via n., rappresentato da , nato/a a (...) il , residente a (....) in Via n. CAP....., codice fiscale , in qualità di legale rappresentante

E

[...]¹

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all'estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale;

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 9 dicembre 2019 ha dettato le "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione" e, in particolare, ha riconosciuto la possibilità a due o più enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale di coprogrammare nell'ambito di un programma di intervento;

la citata circolare inoltre ha previsto che la coprogrammazione debba essere sancita tramite un apposito accordo, sottoscritto dagli enti coprogrammanti, che deve specificare il contributo dato da ciascun ente al programma, nonché i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si intendono impiegare;

in data 23 dicembre 2019 è stato pubblicato l'avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2020, con scadenza 31 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE

¹Inserire eventuali altri enti coprogrammanti.

Le Parti intendono coprogrammare per la realizzazione del programma di intervento denominato “.....”, articolato in n. progetti, che vede coinvolti n. enti di accoglienza, con lo scopo condiviso di garantire una migliore realizzazione dell’obiettivo/degli obiettivi del programma stesso;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di coprogrammazione

Con il presente Accordo di coprogrammazione le Parti intendono:

- a) specificare i progetti facenti parte del programma d’intervento;
- b) definire il contributo fornito da ciascun ente coprogrammante al programma;
- c) indicare i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano.

Articolo 2 – Progetti del programma d’intervento

I progetti facenti parte del programma d’intervento “.....” dell’ente referente sono i seguenti:

“.....” (nome progetto)

“.....” (nome progetto)

I progetti facenti parte del programma d’intervento “.....” dell’ente coprogrammante¹ sono i seguenti:

“.....” (nome progetto)

“.....” (nome progetto)

[...]²

Articolo 3 – Contributo fornito dagli enti al programma

Ciascun ente coprogrammante, per la realizzazione dell’obiettivo/degli obiettivi del programma d’intervento di cui all’articolo 2, fornisce il proprio contributo nel modo dettagliatamente descritto alla voce 8.a della scheda programma.

Articolo 4 – Sistemi di monitoraggio, selezione e formazione

Le Parti, con riferimento ai sistemi di monitoraggio, selezione e formazione, rimandano a quanto indicato alla voce 8.b della scheda programma, fermo restando che, sia che gli enti coprogrammanti utilizzino ciascuno il proprio sistema, sia che impieghino tutti il medesimo, la responsabilità dell’attuazione del sistema è in capo all’ente che ne realizza l’attività.

Articolo 5 – Responsabilità

Le Parti dichiarano, con riferimento alle seguenti attività comuni del programma:

1. l’attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei singoli progetti del programma:

² Inserire eventuali altri enti coprogrammanti.

2. l'eventuale attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono:

3. le eventuali altre attività comuni:

(Indicare se, per ciascuna voce, la responsabilità è in capo all'ente referente o in solido tra tutti gli enti coprogrammanti)

Articolo 6 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla conclusione dello stesso.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante o del coordinatore responsabile
del servizio civile universale dell'ente referente

Firma del legale rappresentante o del coordinatore responsabile
del servizio civile universale dell'ente
coprogrammante

[...]³

³ Inserire le firme dei rappresentanti legali di eventuali altri enti coprogrammanti.

ALLEGATO 10 - ACCORDO DI RETE

FAC-SIMILE

L'ente , iscritto all'albo SCU con il codice SU....., di seguito "ente referente", con sede legale nel Comune di _____ (....), Via n., proponente del Programma di intervento ".....", rappresentato da , nato/a a (____) il , residente a (....)
in Via n. CAP....., codice fiscale , in qualità di legale rappresentante

E

L'ente/i , non iscritto all'albo SCU, di seguito "ente rete", con sede legale nel Comune di (....), Via n., rappresentato da , nato/a a (...) il , residente a (....) in Via n. CAP....., codice fiscale , in qualità di legale rappresentante

E

[...]¹

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all'estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale;

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 9 dicembre 2019, ha dettato le "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione" e, in particolare, ha riconosciuto agli enti iscritti all'albo di servizio civile universale la possibilità di costituire, all'interno di un programma di intervento, reti con soggetti pubblici e privati non iscritti al predetto albo, ovvero iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale, ma non ancora all'albo di servizio civile universale, operanti sul territorio oggetto del programma, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza al programma stesso;

la citata circolare ha previsto che la costituzione di reti debba essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto dall'ente proponente il programma e dai soggetti di rete, che deve contenere la descrizione chiara e dettagliata dell'apporto fornito dalla rete al programma di intervento e ai singoli progetti che lo compongono;

¹ Inserire eventuali altri enti rete

in data 23 dicembre 2019 è stato pubblicato l'avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2020, con scadenza 31 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE

le Parti intendono costituirsi quale rete per la realizzazione del programma di intervento denominato ".....", articolato in n. progetti, che vede coinvolti n. enti di accoglienza anche con l'obiettivo di garantirne una maggiore efficacia ed efficienza, di coinvolgere altre realtà che operano sui territori e di diffondere i valori del servizio civile universale;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo di rete

Con il presente Accordo di rete, le Parti intendono descrivere:

- a) la motivazione dell'ente/enti "rete" a partecipare al programma d'intervento;
- b) l'apporto dato dell'ente/enti "rete" alla realizzazione del programma d'intervento nella sua interezza;
- c) modalità operativa dell'ente/enti "rete" di partecipazione al programma d'intervento.

Articolo 2 – Motivazione dell'accordo di rete

L'ente rete _____ partecipa al programma d'intervento "....." per la seguente motivazione:

[...] ²

Articolo 3 – Apporto fornito con l'accordo di rete

L'ente rete, al fine di contribuire alla realizzazione dell'intero programma di intervento di cui all'art. 2, si impegna a:

[...] ³

(Indicare le attività specifiche di supporto al programma. Tali attività devono essere riconducibili a tutti i progetti in cui il programma stesso è articolato e, se necessario, possono essere realizzate anche da più soggetti di rete)

Articolo 4 – Modalità operative

Con riferimento all'apporto di cui al precedente articolo l'ente rete realizzerà le specifiche attività con le seguenti modalità operative:

² Inserire eventuali altri enti "rete".

³ Inserire eventuali altri enti "rete"

[...]⁴

Articolo 5 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla conclusione dello stesso.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell'ente referente
.....

Firma del legale rappresentante dell'ente rete

[...]⁵

⁴ Inserire eventuali altri enti "rete"

⁵ Inserire le firme dei rappresentanti legali di eventuali altri enti rete

ALLEGATO 11 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGRAMMA

Voce scheda programma (dove manca il numero è perché la voce è solo sul sistema Helios)			Elementi posti alla base della valutazione	Punteggio	Range punteggio	Punteggio massimo
CARATTERISTICHE PROGRAMMA						
	Settori del programma con relativa codifica		1 settore	0	0-2	2
			2 settori	1		
			più di 2 settori	2		
	Numero di operatori volontari previsti nel programma		Da 12 a 20 per i programmi in Italia Da 8 a 20 per i programmi all'estero	0	0-1	1
			Da 21 in poi	1		
6	Occasione di incontro/confronto con i giovani		Descrizione generica	0	0-1	1
			Descrizione approfondita	1		
7	Cornice generale	7.a Contesto, bisogni/ aspetti da innovare	Descrizione sufficiente	2	2-6	6
			Descrizione adeguata	4		
			Descrizione approfondita	6		
	7.b Relazione tra ciascun progetto e il programma	Descrizione sufficiente	1	1-3	3	
		Descrizione adeguata	2			
		Descrizione approfondita	3			
8	Coprogrammazione	8.a Apporto dato al programma da ciascun ente coprogrammante con indicazione delle azioni comuni e/o integrate	Coprogrammazione assente o descrizione non sufficiente	0	0-3	3
			Descrizione sufficiente	2		
			Descrizione approfondita	3		
9	Reti	Accordo assente	0	0-2	2	
		Accordo con descrizione generica del contributo	1			
		Accordo con descrizione specifica del contributo	2			
10	Attività di informazione	Descrizione assente o generica	0	0-2	2	
		Descrizione sufficiente	1			
		Descrizione approfondita	2			
COERENZA						
31	Coerenza	Coerenza tra il programma, l'obiettivo o gli obiettivi scelti tra quelli elencati nel Piano annuale e l'ambito d'azione	Sufficiente	1	1-3	3
			Buona	2		
			Ottima	3		
		Coerenza tra il programma e gli obiettivi dei progetti	Sufficiente	3	3-7	7
			Buona	5		
			Ottima	7		
TOTALE						30

ALLEGATO 12 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ITALIA

Voce scheda progetto			Elementi posti alla base della valutazione	Punteggio	Range	Punteggio massimo
ENTE						
2-3	Eventuali enti coprogettanti*	2 Enti di accoglienza dell'ente proponente il progetto	presenza di enti di accoglienza dell'ente proponente il progetto a condizione che siano almeno 2	1	0-1	2*
		3 Altro ente titolare di iscrizione all'albo SCU e suoi eventuali enti di accoglienza	presenza di uno o più enti titolari ed eventuali suoi/loro enti di accoglienza	2	0-2	
		Numero di enti in coprogettazione indicati alla voce 2 e/o alla voce 3	Fino a 5 enti in coprogettazione	0	0-1	1
			Più di 5 enti in coprogettazione	1		
CARATTERISTICHE PROGETTO						
7	Contesto specifico del progetto	7.1 Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto	descrizione sufficiente	2	2-6	6
			descrizione adeguata	4		
			descrizione approfondita	6		
		7.2 Destinatari del progetto	destinatari generici	1	1-2	2
destinatari chiaramente individuati	2					
8	Obiettivo del progetto	Descrizione dell'obiettivo con l'indicazione del contributo alla piena realizzazione del programma	descrizione sufficiente	3	3-8	8
			descrizione adeguata con indicatori di risultato parzialmente pertinenti e riferiti al contesto	6		
			descrizione approfondita con indicatori di risultato pertinenti e riferiti al contesto	8		
	Attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e risorse impiegate nel progetto	9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo	descrizione sufficiente	3	3-7	7
			descrizione adeguata	5		
			descrizione approfondita	7		
		9.3 Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto	descrizione sufficiente	3	3-7	7
			descrizione adeguata	5		
			descrizione approfondita	7		

9		9.4 Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste	parzialmente adeguate alle necessità del progetto	1	1-2	2
			completamente adeguate alle necessità del progetto	2		
		9.5 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto	parzialmente adeguate alle necessità del progetto	1	1-2	2
			completamente adeguate alle necessità del progetto	2		
12	Eventuali partner a sostegno del progetto	nessun partner o apporto di uno o più partner descritto in modo generico	0	0-2	2	
		uno o più partner con lo stesso apporto descritto in modo specifico	1			
		due o più partner con diverso apporto descritto in modo specifico	2			
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI						
15	Attestazione/ certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio	attestato standard	0	0-4	4	
		attestato specifico rilasciato dall'ente proponente il progetto oppure congiuntamente con l'ente coprogettante	2			
		attestato specifico rilasciato da un ente terzo	3			
		certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013	4			
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI						
19	Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo	copertura totale delle attività del progetto e descrizione generica	0	0-4	4	
		copertura totale delle attività del progetto e descrizione adeguata	2			
		copertura totale delle attività del progetto e descrizione approfondita	4			
20	Titoli/esperienze del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli	titoli /esperienze sufficienti	2	2-4	4	
		titoli /esperienze specifiche	4			
21	Durata	50 ore	0	0-4	4	
		da 51 a 59 ore	1			
		da 60 a 70 ore	2			
		oltre 70 ore	4			
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI						
23	Partecipazione dei giovani con minori opportunità	23.5 Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare	descrizione generica	0	0-1	1
			descrizione specifica in funzione della particolare categoria di giovani da intercettare nel territorio di riferimento	1		

		23.6 Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali, e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno	descrizione generica	0	0-1	1
			descrizione specifica con riferimento all'accompagnamento della particolare categoria di operatori volontari con minori opportunità prevista nel progetto e pertinente rispetto al target	1		
24 (alternativa alla voce 25)	Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell'U.E.	24.3 Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all'estero	descrizione generica	0	0-2	2
			descrizione specifica	2		
		24.4 Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari	generici e/o parziali rispetto alle attività che i volontari devono svolgere nel Paese UE	0	0-1	1
			completi rispetto alle attività che i volontari devono svolgere nel Paese UE	1		
25 (alternativa alla voce 24)	Tutoraggio	25.2 Ore dedicate al tutoraggio	pari a 20 ore	0	0-1	1
			superiori a 20 ore	1		
		25.4 Attività obbligatorie	descrizione generica	0	0-1	1
			descrizione specifica in funzione della realizzazione del percorso di tutoraggio	1		
		25.5 Attività opzionali	mancata indicazione di attività opzionali	0	0-1	1
			descrizione di attività opzionali efficaci e coerenti per la realizzazione della misura	1		
COERENZA						
COERENZA DEL PROGETTO		A. Coerenza del contesto del progetto rispetto alla "cornice" del programma, con particolare riferimento al "contesto" del programma stesso	sufficiente	1	1-3	3
			buona	2		
			ottima	3		
		B. Coerenza interna del progetto con riferimento a contesto, obiettivo, attività degli operatori volontari, risorse umane, risorse tecniche e formazione specifica	sufficiente	3	3-7	7
			buona	5		
			ottima	7		
TOTALE						70

* la valutazione della voce 3 esclude la valutazione della voce 2

ALLEGATO 13 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ESTERO

Voce scheda progetto			Elementi posti alla base della valutazione	Punteggio	Range	Punteggio massimo
ENTE						
2-3	Eventuali enti coprogettanti*	2 Enti di accoglienza dell'ente proponente il progetto	presenza di enti di accoglienza dell'ente proponente il progetto a condizione che siano almeno 2.	1	0-1	2*
		3 Altro ente titolare di iscrizione all'albo SCU e suoi eventuali enti di accoglienza	presenza di uno o più enti titolari ed eventuali suoi/loro enti di accoglienza.	2	0-2	
		Numero di enti in coprogettazione indicati alla voce 2 e/o alla voce 3	Fino a 3 enti in coprogettazione	0	0-1	1
			Più di 3 enti in coprogettazione	1		
CARATTERISTICHE PROGETTO						
7	Contesto specifico del progetto	7.1 Breve descrizione del contesto specifico del Paese o dell'area geografica dove si realizza il progetto	descrizione sufficiente	2	2-6	6
			descrizione adeguata	4		
			descrizione approfondita	6		
		7.2 Destinatari del progetto	destinatari generici	1	1-2	2
			destinatari chiaramente individuati	2		
		7.3 Precedente esperienza dell'ente presso cui si realizza il progetto	assenza dell'esperienza	0	0-1	1
			presenza dell'esperienza	1		
		7.4 Presentazione degli eventuali partner esteri e descrizione del loro contributo.	nessun partner o apporto di uno o più partner descritto in modo generico	0	0-3	3
			uno o più partner con lo stesso apporto descritto in modo specifico	2		
			due o più partner con diverso apporto descritto in modo specifico	3		
8	Obiettivo del progetto	Descrizione dell'obiettivo con l'indicazione del contributo alla piena realizzazione del programma	descrizione sufficiente	3	3-8	8
			descrizione adeguata con indicatori di risultato parzialmente pertinenti e riferiti al contesto	6		
			descrizione approfondita e con indicatori di risultato pertinenti e riferiti al contesto	8		
9	Attività con la relativa tempistica,	9.1 Complesso delle	descrizione sufficiente	3	3-7	7

	ruolo degli operatori volontari e risorse impiegate nel progetto	attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo	descrizione adeguata	5		
			descrizione approfondita	7		
		9.3 Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto	descrizione sufficiente	3	3-7	7
			descrizione adeguata	5		
			descrizione approfondita	7		
		9.4 Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività progettuali previste	parzialmente adeguate alle necessità del progetto	1	1-2	2
			completamente adeguate alle necessità del progetto	2		
		9.5 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto	parzialmente adeguate alle necessità del progetto	1	1-2	2
			completamente adeguate alle necessità del progetto	2		
		17	Eventuali partner a sostegno del progetto	nessun partner o apporto di uno o più partner descritto in modo generico	0	0-1
almeno un partner con apporto descritto in modo specifico	1					
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI						
20	Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l'espletamento del servizio	attestato standard	0	0-4	4	
		attestato specifico rilasciato dall'ente proponente il progetto oppure congiuntamente con l'ente coprogettante	2			
		attestato specifico rilasciato da un ente terzo	3			
		certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013	4			
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI						
24	Moduli della formazione e loro contenuti con l'indicazione della durata di ciascun modulo	copertura totale delle attività del progetto e descrizione generica	0	0-4	4	
		copertura totale delle attività del progetto e descrizione adeguata	2			
		copertura totale delle attività del progetto e descrizione approfondita	4			
25	Titoli/esperienze del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli	titoli /esperienze sufficienti	2	2-4	4	
		titoli /esperienze specifiche	4			
26	Durata	50 ore	0	0-4	4	
		da 51 a 59 ore	1			
		da 60 a 70 ore	2			
		oltre 70 ore	4			

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI						
28	Partecipazione dei giovani con minori opportunità	28.5 Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente intende adottare	descrizione generica	0	0-1	1
			descrizione specifica in funzione della particolare categoria di giovani da intercettare nel territorio di riferimento	1		
		28.6 Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali, e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno	descrizione generica	0	0-1	1
			descrizione specifica con riferimento all'accompagnamento della particolare categoria di operatori volontari con minori opportunità prevista nel progetto e pertinente rispetto al target	1		
COERENZA						
COERENZA DEL PROGETTO	A. Coerenza del contesto del progetto rispetto alla "cornice" del programma, con particolare riferimento al "contesto" del programma stesso	sufficiente	1	1-3	3	
		buona	2			
		ottima	3			
	B. Coerenza interna del progetto con riferimento a contesto, obiettivo, attività degli operatori volontari, risorse umane, risorse tecniche e formazione specifica	sufficiente	3	3-7	7	
		buona	5			
		ottima	7			
TOTALE					70	

* la valutazione della voce 3 esclude la valutazione della voce 2